SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 23 settembre 2003**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

CIRCOLARI

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 153

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

03A08889

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2003.

Rettifica della data di entrata in vigore del regolamento di gestione e contabilità dell'ISTAT.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400» ed, in particolare l'art. 22, comma 2, lettera *d)*, e comma 4, concernenti l'adozione dei regolamenti sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale del suddetto Istituto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 2002 con il quale è stato approvato il regolamento di gestione e contabilità dell'ISTAT, al fine di adeguare l'ordinamento contabile dell'istituto ai principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto, in particolare, l'art. 24, comma 1, del suddetto regolamento di gestione e contabilità dell'ISTAT, che fissa l'entrata in vigore del medesimo regolamento al 1° gennaio dell'anno successivo alla data della sua pubblicazione;

Considerato che non è stato possibile procedere alla pubblicazione del suddetto decreto di approvazione del regolamento di gestione e contabilità dell'ISTAT nella *Gazzetta Ufficiale* entro l'anno 2002;

Vista la nota del 9 maggio 2003, prot. n. 588.2003, con la quale il presidente dell'ISTAT, evidenziando come la deliberazione e la gestione del bilancio per l'esercizio finanziario 2003 e la deliberazione del conto consuntivo 2002 seguano già gli schemi fissati dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, e dal nuovo regolamento di gestione e contabilità dell'Istituto, rappresenta l'esigenza di applicare il suddetto regolamento a partire dal 1° gennaio 2003;

Ritenuto di poter aderire a tale richiesta, in quanto funzionale ad accelerare l'adeguamento della contabilità dell'ISTAT alla normativa in materia di contabilità pubblica ai sensi della legge 25 giugno 1999, n. 208, e ad assicurare la massima efficienza ed efficacia gestionale all'Istituto;

Vista la nota dell'11 giugno 2003, n. 070811, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, rappresenta di non avere osservazioni da formulare in ordine all'ipotesi di emanare un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che rettifichi la data di entrata in vigore del suddetto regolamento al 1° gennaio 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002 con il quale al Ministro Luigi Mazzella è stata conferita la delega di funzioni per la funzione pubblica ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *f)*, relativo all'attuazione del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Decreta:

L'art. 24, comma 1, del regolamento di gestione e contabilità dell'Istituto nazionale di statistica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 2002, è sostituito dal seguente:

«1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003. Dalla data di entrata in vigore è abrogato il regolamento per la gestione economica, finanziaria e patrimoniale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 1995.».

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2003

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
il Ministro per la funzione pubblica
MAZZELLA

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

03A10457

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 settembre 2003.

Riconoscimento al sig. Mastroianni Claudio di titolo di studio estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Mastroianni Claudio, nato il 6 settembre 1942 a Fanano (Modena), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di abogado - rilasciato dal «Colegio de Abogados» di Barcellona (Spagna) l'11 febbraio 2003 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di dottore in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia nel luglio 1971;

Considerato che detto titolo è stato altresì omologato al titolo accademico spagnolo di licenciado en derecho con delibera del «Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte» spagnolo del 21 ottobre 2002;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 18 giugno 2003;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Mastroianni Claudio, nato il 6 settembre 1942 a Fanano (Modena), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale composta da: 1) un colloquio su elementi di ordinamento e deontologia forensi; 2) la discussione di un caso pratico su procedura civile o procedura penale, a scelta del candidato.

Art. 3.

L'esame consiste in una prova orale da svolgersi in lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 11 settembre 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

03A10449

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 settembre 2003.

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m^3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773;

Visto l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1934 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1982;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1990;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1998;

Rilevata la necessità di disciplinare, ai fini antincendio, in maniera organica la materia relativa al rifornimento con gasolio per autotrazione, a mezzo contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto;

Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina ai fini della prevenzione incendi l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione, ad uso privato, di capacità geometrica complessiva non superiore a 9 m^3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, ad uso pubblico e privato, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.

Art. 2.

Obiettivi

1. I depositi disciplinati dal presente decreto sono installati e gestiti in modo da garantire il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di carburante ed il rischio di incendio;

b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;

c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e o locali contigui all'impianto;

d) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3.

Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, è approvata la regola tecnica allegata al presente decreto.

2. I contenitori-distributori rimovibili devono essere approvati, ai fini antincendio, dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto 19 marzo 1990 e devono rispondere alle direttive europee applicabili in materia.

3. L'installatore è tenuto a verificare che il contenitore-distributore sia idoneo per il tipo di uso e per la tipologia di installazione prevista, e che il titolare dell'attività sia informato degli specifici obblighi finalizzati a garantire il corretto uso, in sicurezza, del contenitore-distributore.

Art. 4.

Disposizioni complementari e finali

1. L'installazione dei contenitori-distributori rimovibili, di cui al presente decreto, è soggetta alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi ed al rilascio del certificato di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

2. Ai fini della periodicità delle visite per il rinnovo del certificato di prevenzione incendi e per la durata del servizio, si applicano le disposizioni vigenti in materia di impianti fissi di distributori di carburanti per autotrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 12 settembre 2003

Il Ministro dell'interno
PISANU

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

ALLEGATO

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI DEPOSITI DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE, AD USO PRIVATO, DI CAPACITÀ GEOMETRICA NON SUPERIORE A 9 M^3, IN CONTENITORI-DISTRIBUTORI RIMOVIBILI PER IL RIFORNIMENTO DI AUTOMEZZI DESTINATI ALL'ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO.

1. *Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.*

1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto stabilito con decreto ministeriale 30 novembre 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 12 dicembre 1983). Ai fini della presente regola tecnica, si definisce:

capacità geometrica di un contenitore-distributore rimovibile: volume geometrico interno del contenitore-distributore rimovibile nel seguito indicato con il termine contenitore-distributore;

linee elettriche ad alta tensione: si considerano ad alta tensione le linee elettriche che superano i seguenti limiti: 400 V efficaci per corrente alternata, 600 V per corrente continua.

2. *Capacità del deposito.*

1. La capacità complessiva massima del deposito è fissata in 9 m^3 e può essere ottenuta con uno o più contenitori-distributori.

3. *Modalità di installazione.*

1. I contenitori-distributori rimovibili possono essere messi in opera se muniti di:

a) dichiarazione di conformità al prototipo approvato;

b) manuale di installazione, uso e manutenzione;

c) targa di identificazione, punzonata in posizione visibile, riportante:

il nome e l'indirizzo del costruttore;

l'anno di costruzione ed il numero di matricola;

la capacità geometrica, lo spessore ed il materiale del contenitore;

la pressione di collaudo del contenitore;

gli estremi dell'atto di approvazione.

2. I contenitori-distributori devono essere installati esclusivamente su aree a cielo libero. È vietata l'installazione in rampe carrabili, su terrazze e comunque su aree sovrastanti luoghi chiusi.

3. Le piazzole di posa dei contenitori-distributori devono risultare in piano e rialzate di almeno 15 cm rispetto al livello del terreno circostante.

4. I contenitori-distributori devono essere provvisti di bacino di contenimento, di capacità non inferiore alla metà della capacità geometrica del contenitore-distributore stesso, e di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile.

5. I contenitori-distributori, ed il relativo bacino di contenimento, se di tipo prefabbricato, devono essere saldamente ancorati al terreno per evitare spostamenti durante il riempimento e l'esercizio e per resistere ad eventuali spinte idrostatiche.

6. Lo sfiato del tubo di equilibrio deve essere posizionato all'altezza di m 2,40 dal piano di calpestio e deve essere dotato di apposito dispositivo tagliafiamma.

7. Il grado di riempimento dei contenitori-distributori deve essere non maggiore del 90% della capacità geometrica degli stessi; a tal fine deve essere previsto un apposito dispositivo limitatore di carico.

4. *Distanze di sicurezza.*

1. Rispetto al perimetro dei contenitori-distributori rimovibili (con esclusione del bacino di contenimento) devono essere osservate le seguenti distanze minime di sicurezza:

a) fabbricati, eventuali fonti di accensione, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili non ricompresi tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 9 aprile 1982): 5 m;

b) fabbricati e/o locali destinati anche in parte a civile abitazione, esercizi pubblici, collettività, luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili costituenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982: 10 m;

c) linee ferroviarie e tranviarie: 15 m, fatta salva in ogni caso l'applicazione di specifiche disposizioni emanate in proposito;

d) proiezione verticale di linee elettriche ad alta tensione: 6 m.

5. *Distanze di protezione.*

1. Rispetto al perimetro dei contenitori-distributori (con esclusione del bacino di contenimento) deve essere osservata una distanza di protezione di almeno 3 m.

6. *Recinzione.*

1. I contenitori-distributori devono essere ubicati in apposita zona delimitata da recinzione in muratura o rete metallica alta almeno 1,8 m e dotata di porta apribile verso l'esterno, chiudibile con serratura o lucchetto.

2. Nel caso di depositi collocati in attività provviste di recinzione propria, la recinzione di cui al comma precedente non è necessaria.

7. *Altre misure di sicurezza.*

1. I contenitori-distributori devono essere contornati da un'area, avente ampiezza non minore di 3 m, completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio.

2. In prossimità dei contenitori-distributori non devono essere depositati materiali di alcun genere.

3. Appositi cartelli fissi ben visibili devono segnalare il divieto di avvicinamento al deposito da parte di estranei e quello di fumare ed usare fiamme libere. La segnaletica di sicurezza deve rispettare le prescrizioni del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493.

4. Apposito cartello fisso deve indicare le norme di comportamento e i recapiti telefonici dei Vigili del fuoco e del tecnico della ditta distributrice del carburante da contattare in caso di emergenza.

8. *Impianto elettrico e messa a terra.*

1. Gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere realizzati ed installati in conformità a quanto previsto dalle leggi 1° marzo 1968, n. 186 e 5 marzo 1990, n. 46.

2. Il contenitore-distributore deve essere dotato di dispositivo di blocco dell'erogazione che intercetti l'alimentazione elettrica al motore del gruppo erogatore in caso di basso livello carburante nel contenitore.

3. Il contenitore-distributore deve essere provvisto di idonea messa a terra.

9. *Estintori.*

1. In prossimità del contenitore-distributore, devono essere tenuti almeno due estintori portatili aventi carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 21A-89B-C e un estintore carrellato avente carica nominale non minore di 30 kg e capacità estinguente non inferiore a B3.

10. *Norme di esercizio.*

1. Per i divieti e le limitazioni da osservare sia nella fase di riempimento del contenitore-distributore che nelle operazioni di erogazione del carburante, si rimanda a quanto previsto dal decreto ministeriale 31 luglio 1934 e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre devono essere rispettate le seguenti norme di esercizio:

a) il personale addetto al riempimento del contenitore-distributore, prima di iniziare le operazioni, deve:

assicurarsi della quantità di prodotto che il contenitore-distributore può ricevere;

verificare l'efficienza delle apparecchiature a corredo del contenitore-distributore e l'assenza di perdite;

effettuare il collegamento equipotenziale tra autocisterna e punto di riempimento;

verificare il rispetto dei divieti al contorno del contenitore-distributore;

b) il contenitore-distributore deve essere trasportato scarico.

03A10506

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 settembre 2003.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 31 agosto 2003 e scadenza 31 agosto 2005, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia, e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 ed in particolare il comma 3 dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo dell'emissione disposte a tutto il 4 settembre 2003 ammonta, al netto dei rimborsi dei prestiti pubblici già effettuati, ad euro 50.500 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24»);

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 31 agosto 2003 e scadenza 31 agosto 2005, fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Al termine della procedura di assegnazione è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, gli importi sottoscritti dei certificati sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei certificati sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari

a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i certificati assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 31 agosto 2005, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 16 del presente decreto.

La determinazione della quota dello scarto di emissione sarà effettuata in conformità a quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, citato in premessa.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,20 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare nessun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, corrispondente al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare dell'importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto devono pervenire entro le ore 11 del giorno 10 settembre 2003, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui all'art. 5 del presente decreto.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente art. 8, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto *pro-quota* dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui al precedente art. 11, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei certificati per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta*

Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 11 settembre 2003.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del presente decreto e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24» (ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto), ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presentino richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 14.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 settembre 2003, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 15 settembre 2003 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1) art. 8.

Art. 16.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei certificati è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2005, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A10499

DECRETO 10 settembre 2003.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 settembre 2003 e scadenza 15 settembre 2008, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento al limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il comma 3, dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 settembre 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 50.500 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3,50% con godimento 15 settembre 2003 e scadenza 15 settembre 2008, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3,50% con godimento 15 settembre 2003 e scadenza 15 settembre 2008, fino all'importo massimo di 3.500 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 15 settembre 2008, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b) e c)* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,30%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non veranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 15 settembre 2003, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto *pro-quota* dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 16 settembre 2003.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà

essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP quinquennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 settembre 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 2 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 14.

Il 17 settembre 2003 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 3,50% annuo lordo, dovuto allo Stato, per 2 giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale su!la pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 5.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2004 al 2008, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2008, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A10497

DECRETO 10 settembre 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1° settembre 2003 e scadenza 1° settembre 2006, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 settembre 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 50.500 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto in data 29 luglio 2003 con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1° settembre 2003 e scadenza 1° settembre 2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1° settembre 2003 e scadenza 1° settembre 2006, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 29 luglio 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 29 luglio 2003.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 29 luglio 2003, entro le ore 11 del giorno 15 settembre 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 29 luglio 2003.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 29 luglio 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 16 settembre 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 settembre 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sedici giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 settembre 2003.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2004 al 2006, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2006 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 29 luglio 2003, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A10498

DECRETO 11 settembre 2003.

Emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali, con godimento 15 settembre 2003 e scadenza 15 settembre 2008, indicizzati all'inflazione dell'area dell'euro.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il comma 3 dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 10 settembre 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 50.500 euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi», ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera *d)*, ove si stabilisce che le disposizioni del decreto stesso non si applicano ai contratti per servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali con godimento 15 settembre 2003 e scadenza 15 settembre 2008, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Considerata l'opportunità di affidare il collocamento dei citati buoni ad un consorzio organizzato dagli intermediari finanziari Banca IMI, MCC-Capitalia e Morgan Stanley, al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'«Indice Eurostat» di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche:

importo: 7.000 milioni di euro;

decorrenza: 15 settembre 2003;

scadenza: 15 settembre 2008;

interesse: semestrale, pagabile il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito;

tasso cedolare base: 1,65% annuo;

rimborso del capitale e pagamento degli interessi: indicizzati all'andamento dell'«Indice Eurostat» secondo le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto;

dietimi d'interesse: 2 giorni (dal 15 al 17 settembre 2003);

prezzo di emissione: 99,79%;

commissione di collocamento: 0,17% dell'importo nominale dell'emissione.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.A. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 3.

Gli interessi da corrispondere alle scadenze semestrali ed il capitale da pagare alla data di scadenza sono determinati utilizzando il «Coefficiente di Indicizzazione», calcolato sulla base dell'«Indice Eurostat», elaborato e pubblicato mensilmente da Eurostat.

Per il calcolo del «Coefficiente di Indicizzazione» si determina il valore dell'«Inflazione di Riferimento».

Il valore dell'«Inflazione di Riferimento», al giorno «d» del mese «m», è determinato interpolando linearmente gli «Indici Eurostat» relativi ai due mesi che precedono di un mese il mese «m», tenendo conto dei giorni di quest'ultimo decorsi fino al giorno «d», sulla base della seguente formula:

$$IR_{d,m} = IE_{m-3} + \frac{\text{"gg. dal 1° m"} - 1}{\text{"gg. nel mese m"}} * \left(IE_{m-2} - IE_{m-3}\right)$$

dove:

$IR_{d,m}$ è l'Inflazione di Riferimento del giorno «d» del mese «m» ovvero del giorno e del mese nel quale viene effettuato il calcolo;

IE_{m-3} (=Indice Eurostat$_{m-3}$) è l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di tre mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;

IE_{m-2} (=Indice Eurostat$_{m-2}$) è l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di due mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;

«gg. dal 1° m» è il numero dei giorni (d) dall'inizio del mese «m», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo;

«gg. nel mese m» è il numero dei giorni effettivi del mese «m», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo.

Il valore dell'«Inflazione di Riferimento» così ottenuto, è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Determinata l'«Inflazione di Riferimento», il «Coefficiente di Indicizzazione» è ottenuto dal rapporto tra l'«Inflazione di Riferimento» alla data cui si riferisce il calcolo e l'«Inflazione di Riferimento» alla data di godimento del titolo. Il valore così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Qualora l'«Indice Eurostat» subisca revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, ai fini dei predetti calcoli si continuerà ad applicare l'indice pubblicato prima della revisione.

Qualora l'«Indice Eurostat» non venga pubblicato in tempo utile, per il calcolo degli importi dovuti sarà utilizzato l'indice sostitutivo dato dalla seguente formula:

$$IS_m = IE_{m-1} * \left(\frac{IE_{m-1}}{IE_{m-13}}\right)^{1/12}$$

dove:

$_m$ è il mese per il quale è richiesto il calcolo;

IS è l'indice di inflazione sostitutivo dell'«Inflazione di Riferimento».

L'indice così ottenuto è identificato come «Indice Sostitutivo» e sarà applicato ai fini della determinazione dei pagamenti per interessi o rimborso del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo.

L'indice definitivo sarà applicato ai pagamenti effettuati successivamente alla sua pubblicazione. Eventuali pagamenti già effettuati sulla base dell'indice sostitutivo non saranno rettificati.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.

Art. 4.

L'importo del capitale da rimborsare alla scadenza è determinato moltiplicando il valore nominale dei buoni per il «Coefficiente di Indicizzazione», calcolato relativamente al giorno di scadenza.

Qualora il valore del «Coefficiente di Indicizzazione» relativo al giorno di scadenza sia minore dell'unità, l'importo del capitale da rimborsare sarà pari al valore nominale dei buoni.

Art. 5.

Gli interessi semestrali lordi sono determinati moltiplicando il «tasso cedolare», di cui all'art. 1, diviso due, comprensivo di un numero di cifre decimali non

inferiore a sei, relativo all'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille euro), per il «Coefficiente di Indicizzazione» relativo al giorno del pagamento della cedola.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto del pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Il rateo di interessi in corso di maturazione dei buoni si ottiene moltiplicando il rateo di interesse relativo al tasso cedolare indicato all'art. 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i buoni del Tesoro poliennali, per il Coefficiente di Indicizzazione relativo al giorno cui il calcolo si riferisce.

Art. 6.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 15 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 luglio 1998, a partire dalla data di regolamento della presente emissione, possono essere sottoposte alla Monte Titoli S.p.A. le richieste di separazione delle «componenti cedolari» dal «mantello» del titolo (operazioni di «coupon stripping»). L'importo minimo delle predette richieste sarà pari a 1.000 euro. L'importo unitario delle singole componenti separate sarà pari a un centesimo di euro. L'ammontare complessivo massimo dei buoni che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 7.

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un consorzio di collocamento coordinato dagli intermediari finanziari Banca IMI, MCC - Capitalia e Morgan Stanley.

Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscerà ai predetti intermediari la commissione prevista dall'art. 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al consorzio.

Art. 8.

Il giorno 17 settembre 2003 la Banca d'Italia riceverà l'importo di euro 6.973.400.000,00, unitamente al rateo di interesse calcolato al tasso dell'1,65% annuo lordo, per due giorni, direttamente dalla Banca IMI, MCC-Capitalia e Morgan Stanley, tramite il sistema TARGET.

Il medesimo giorno 17 settembre 2003 la Banca d'Italia provvederà a versare i suddetti importi, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui al medesimo art. 1, presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno.

L'importo della suddetta commissione sarà scritturato dalla sezione di Roma della Tesoreria provinciale fra i «pagamenti da regolare».

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Art. 9.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 10.

Con successivi provvedimenti si procederà alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.

Art. 11.

Il prof. Domenico Siniscalco, Direttore generale del Tesoro, l'avv. Roberto Ulissi e la dott.ssa Maria Cannata, dirigenti generali del Ministero dell'economia e delle finanze, firmeranno disgiuntamente i documenti relativi alla presente emissione.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero nell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A10567

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 luglio 2003.

Attuazione della direttiva 2002/63/CE 11 luglio 2002 relativa ai metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 5, lettera *h)*, della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante «Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», che prevede all'art. 9 la facoltà del Ministro della sanità di apportare con proprio decreto, in applicazione di direttive comunitarie, modifiche agli allegati al regolamento stesso, per quanto attiene al prelevamento di campioni per le analisi delle sostanze alimentari;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1980 recante «Modalità di prelevamento dei campioni per il controllo dei residui di antiparassitari negli e sugli ortofrutticoli» che attua la direttiva della Commissione n. 79/700/CEE del 24 luglio 1979;

Visto il decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2000), che fissa i limiti massimi residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione, come integrato e modificato dai decreti del Ministro della sanità 10 luglio 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 16 settembre 2000), 3 gennaio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 2001), 2 maggio 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 1° agosto 2001), 8 giugno 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 1° settembre 2001), 6 agosto 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 2001), e dai decreti del Ministro della salute 20 novembre 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 gennaio 2002), 29 marzo 2002 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2002), 9 maggio 2002 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 10 luglio 2002), 18 giugno 2002 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° agosto 2002), 9 agosto 2002 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 12 novembre 2002), 17 gennaio 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2003);

Vista la direttiva della Commissione n. 2002/63/CE dell'11 luglio 2002, che stabilisce i metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva della Commissione 79/700/CEE;

Visto il parere della Commissione permanente per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, espresso nella seduta del 5 giugno 2003;

Ritenuto di dover recepire nell'ordinamento nazionale le disposizioni che formano oggetto della citata direttiva 2002/63/CE;

Decreta:

Art. 1.

Il prelevamento di campioni di prodotti alimentari di origine vegetale e animale per il controllo ufficiale dei residui di antiparassitari (sostanze attive dei prodotti fitosanitari), ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, viene effettuato secondo i metodi riportati nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Per quanto non previsto nell'allegato, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante «Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande».

Art. 3.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4 Salute, foglio n. 317

ALLEGATO

METODI DI CAMPIONAMENTO DEI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE E ANIMALE, PER LA DETERMINAZIONE DEI RESIDUI DI ANTIPARASSITARI, AI FINI DEL CONTROLLO DELLA LORO CONFORMITÀ CON I LIMITI MASSIMI DI RESIDUI (LMR)

1. OBIETTIVO

I campioni destinati ai controlli ufficiali delle quantità di residui di antiparassitari contenuti in e sui cereali, ortofrutticoli e prodotti di origine animale devono essere prelevati secondo le modalità sotto descritte.

I metodj di campionamento sotto descritti hanno lo scopo di permettere il prelievo di un campione rappresentativo in una partita da sottoporre ad analisi allo scopo di verificare la conformità di un prodotto con i limiti massimi di residui (LMR) di antiparassitari fissati negli allegati del Decreto del Ministro della Sanità 19 maggio 2000 e successive modifiche. I presenti metodi e le presenti procedure contengono quelle raccomandate dalla commissione del Codex Alimentarius.

2. PRINCIPI

Gli LMR si basano sui dati relativi alle buone pratiche agricole e le materie prime e gli alimenti ottenuti a partire da prodotti che rispondono agli LMR applicabili si considerano accettabili sul piano tossicologico.

Un LMR relativo a vegetali,uova o prodotti lattiero-caseari tiene conto del livello massimo previsto in un campione multiplo ottenuto da un certo numero di unita provenienti dal prodotto trattato e che si considera essere rappresentativo della media delle unità di una partita. Un LMR relativo a prodotti carnei,compresa la carne di volatili, tiene conto della concentrazione massima prevista nei tessuti dei singoli animali trattati.

Di conseguenza, gli LMR relativi ai prodotti carnei, compresa la carne di pollame, si applicano ad un campione globale ottenuto da un unico campione elementare, mentre gli LMR per i prodotti vegetali, le uova e i prodotti lattiero-caseari si applicano ad un campione globale multiplo ottenuto a partire da 1-10 campioni elementari.

3. DEFINIZIONE DEI TERMINI

Partita

Quantità identificabile di merci ad uso alimentare fornite in una sola volta ed avente, a conoscenza del funzionario responsabile del campionamento, caratteristiche uniformi come la stessa origine, lo stesso produttore, la stessa varietà, lo stesso confezionatore, lo stesso tipo di imballaggio, la stessa marca, lo stesso spedizioniere ecc. Una partita sospetta è una partita che per qualsiasi motivo sia sospettata di contenere un residuo in quantità eccessiva. Una partita non sospetta è una partita per la quale non c'e ragione di sospettare che contenga residui in quantità eccessive.

Note:

a) Se una spedizione è composta di partite che possono essere identificate come provenienti da diversi coltivatori ecc., è necessario considerare distintamente ogni partita.

b) Una spedizione può comprendere una o più partite.

c) Se le dimensioni o i limiti di ciascuna partita facente parte di una spedizione consistente non sono chiaramente stabiliti, si può considerare come una partita distinta ogni vagone, camion o carico.

d) Una partita può essere mescolata, ad esempio, in seguito a procedimenti di selezione o di fabbricazione.

Unità

La più piccola porzione discreta di una partita che può essere prelevata per costituire la totalità o una parte di un campione elementare.

Nota: Le unità sono definite come segue, a seconda dei prodotti:

a) Ortofrutticoli freschi. Ogni frutto intero, ogni verdura o grappolo naturale degli stessi (ad esempio uva) forma un'unità, tranne nel caso di frutta o verdura di piccole dimensioni. Le unità di piccoli prodotti imballati possono essere identificate come descritto nella nota alla lettera d) che segue. Se si può utilizzare uno strumento di campionamento senza danneggiare il prodotto, le unità possono essere costituite avvalendosi di tale strumento. Le singole uova, la frutta fresca o le verdure non devono essere tagliate o spezzate per costituire le unità.

b) Grandi animali o parti od organi degli stessi. Una porzione o la totalità di una specifica parte od organo forma un'unità. Le parti od organi possono essere sezionate per formare un'unità.

c) Animali piccoli o parti od organi degli stessi. Ogni animale intero od ogni parte od organo completo può costituire un'unità. Se imballate, le unità possono essere identificate come descritto alla lettera d) che segue. Se può essere utilizzato uno strumento di campionamento senza conseguenze a livello del tenore di residui, ci si può servire di tale strumento per formare le unità.

d) Prodotti imballati. Il condizionamento più piccolo deve essere considerato un'unità. Se gli imballaggi più piccoli sono ancora molto grandi, devono essere sottoposti a campionamento come i prodotti sfusi [cfr.lettera e) che segue]. Se gli imballaggi più piccoli sono molto piccoli, un'unità può essere costituita da un insieme di piccoli imballaggi.

e) Prodotti alla rinfusa e grandi imballaggi (come botti, forme di formaggio ecc.) che sono individualmente troppo voluminosi per costituire campioni elementari. Le unità sono formate per mezzo di uno strumento di campionamento.

Campione elementare/campione incremento

Una o più unità prelevate in un solo punto di una partita.

Note: a) il punto della partita dal quale è prelevato il campione elementare dovrebbe preferibilmente essere scelto in maniera del tutto casuale, ma qualora ciò sia praticamente impossibile, il punto deve essere scelto a caso nelle parti accessibili della partita.

b) Il numero di unità richieste per costituire un campione elementare è determinato dall'entità minima e dal numero di campioni di laboratorio necessari.

c) Per i prodotti di origine vegetale, le uova e i prodotti lattiero-caseari, qualora da una partita sia prelevato più di un campione elementare, ciascun campione elementare dovrebbe costituire una porzione all'incirca equivalente nel campione globale.

d) Le unità possono essere ripartite in maniera casuale tra campioni di laboratorio identici al momento del prelievo del campione o dei campioni elementari qualora le unità siano di dimensioni medie o grandi e il rimescolamento del campione globale non permetta di ottenere campioni di laboratorio più rappresentativi, oppure qualora le unità (per esempio uova, frutta a polpa tenera) possano essere danneggiate dal rimescolamento.

e) Qualora i campioni elementari siano prelevati a più riprese nel corso del carico o dello scarico di una partita, il "punto" del prelievo coincide in realtà con un "punto"nel tempo.

f) Le unità non devono essere nè tagliate nè spezzate per ottenere i campioni elementari, a meno che la suddivisione delle unità non sia specificata nella Tabella 3.

Campione globale/campione aggregato

Per prodotti diversi dalla carne e dal pollame è il totale combinato e accuratamente mescolato dei campioni elementari prelevati da una partita. Per la carne e il pollame, il campione elementare si considera equivalente al campione globale.

Note: a) I campioni elementari devono fornire materia sufficiente per permettere di prelevare dal campione globale tutti i campioni di laboratorio.

b) Se durante la raccolta dei campioni elementari vengono preparati campioni di laboratorio distinti, il campione globale è la somma teorica dei campioni di laboratorio al momento del prelievo dei campioni dalla partita.

c) Per i prodotti vegetali, le uova e i prodotti lattiero-caseari il campione globale è ottenuto a partire da 1 – 10 campioni elementari (campione globale multiplo).

Campione di laboratorio

Quantità rappresentativa di materiale prelevata dal campione globale, da suddividere in aliquote da destinare alle analisi.

Note:

1) Il campione di laboratorio può essere la totalità o una parte del campione globale.

2) Non si devono tagliare o rompere le unità per costituire i campioni di laboratorio, salvo nei casi in cui la suddivisione delle unità è specificata nella Tabella 3.

3) Possono essere preparati duplicati dei campioni di laboratorio.

4) Dal campione di laboratorio devono essere ricavate quattro aliquote (cinque nel caso di prodotti confezionati, non prelevati presso il produttore), secondo le modalità previste dal D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327.

Aliquota

Il campione inviato al laboratorio o ricevuto dal laboratorio. La quantità rappresentativa di prodotto prelevata dal campione di laboratorio ai fini delle analisi.

Nota: 1) La preparazione dell'aliquota deve riflettere la procedura utilizzata per la fissazione degli LMR e quindi la porzione da analizzare può comprendere parti che di solito non vengono consumate.

Porzione da analizzare

Una quantità di prodotto rappresentativa prelevata dall'aliquota, di entità sufficiente per la misura della concentrazione dei residui.

Nota: Per prelevare la porzione da analizzare può essere utilizzato uno strumento di campionamento.

Campione

Una o più unità selezionate in un insieme di unità, oppure una porzione di merce selezionata all'interno di una quantità più grande. Nel quadro delle presenti raccomandazioni, un campione rappresentativo dovrebbe rappresentare la partita, il campione globale, l'animale, ecc. per quanto riguarda il suo tenore di residui di antiparassitari e non necessariamente per quanto riguarda le altre caratteristiche.

Entità del campione

Il numero delle unità, o quantità di prodotto, che costituiscono il campione.

Campionamento

La procedura utilizzata per prelevare e costituire un campione.

Strumenti di campionamento

i) Uno strumento come cucchiaio, ramaiolo, sonda, coltello o forchetta, utilizzati per prelevare un'unità di prodotto sfuso (come grandi formaggi) o condizionato in grandi contenitori (come tini) o da unità di carne o pollame che sono troppo grandi per costituire un campione elementare.

ii) Un piccolo strumento come una spatola, utilizzato per preparare un campione di laboratorio a partire da un campione globale, oppure per preparare una porzione da analizzare a partire da un'aliquota.

Note: a) Strumenti di campionamento specifici sono descritti dalle norme ISO[3], [4], [5] e FIL[6].

b) Se il campione è composto di foglie sfuse, la mano del funzionario incaricato del campionamento può essere considerata uno strumento di campionamento.

Funzionario responsabile del campionamento

Una persona in possesso di una formazione specifica nel campo delle procedure di campionamento e, se del caso, autorizzata a prelevare campioni dalle competenti autorità.

Nota: Il funzionario incaricato del campionamento è responsabile di tutte le procedure preliminari alla preparazione e della stessa preparazione del o dei campioni di laboratorio, delle aliquote, nonché dell'imballaggio e della spedizione di queste ultime. Egli deve essere consapevole della necessità di rispettare nella maniera più rigorosa possibile le procedure di campionamento prescritte, è tenuto a fornire una documentazione completa sui campioni ed è tenuto a collaborare strettamente con il laboratorio.

4. PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO[7]

4.1. Precauzioni da adottare

Occorre evitare la contaminazione e il deterioramento dei campioni in ogni fase, in quanto potrebbero influire sui risultati dell'analisi. Occorre campionare separatamente ciascuna partita di cui è controllata la conformità alle norme vigenti in materia.

4.2. Prelievo di campioni elementari

Il numero minimo di campioni elementari che devono essere prelevati da una partita è determinato in base alla Tabella 1 o alla Tabella 2 se si è in presenza di una partita sospetta di carne o di pollame. Ciascun campione elementare deve essere prelevato, per quanto possibile, da un punto della partita scelto in modo casuale. I campioni elementari devono essere di entità sufficiente a fornire i campioni di laboratorio necessari per una data partita.

Nota: Gli strumenti di campionamento richiesti per i cereali[8], le leguminose[9] e il tè[10] sono descritti nelle raccomandazioni ISO, mentre quelli richiesti per i prodotti lattiero-caseari[11] sono descritti dalla Federazione Internazionale dell'Industria del Latte.

---

[3] Organizzazione internazionale di normalizzazione, 1979. Norma internazionale ISO 950: Cereali – campionamento (in grani).
[4] Organizzazione internazionale di normalizzazione, 1979. Norma internazionale ISO 951: Leguminose in sacchi – campionamento.
[5] Organizzazione internazionale di normalizzazione, 1980. Norma internazionale ISO 1839: campionamento – Te.
[6] Federazione internazionale dell'industria del latte,1995.Norma internazionale FIL 50C:Latte e prodotti lattiero-caseari .Metodi di campionamento.
[7] Possono essere adottate, se necessario, le raccomandazioni ISO per il campionamento dei cereali in grani (cfr. nota in calce n.3) oppure per altre merci spedite alla rinfusa.
[8] Organizzazione internazionale di normalizzazione,1979.Norma internazionale ISO 950: Cereali – campionamento (in grani).
[9] Organizzazione internazionale di normalizzazione,1979.Norma internazionale ISO 951: Leguminose in sacchi – campionamento.
[10] Organizzazione internazionale di normalizzazione,1980.Norma internazionale ISO 1839: campionamento .Te.

Tabella 1

Numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita

	Numero minimo di campioni elementari da prelevare dalla partita
a) Carni e pollame	
partita non sospetta	1
partita sospetta	Determinato secondo la Tabella 2
b) Altri prodotti	
i) Prodotti, imballati o sfusi, di cui si presume che siano ben mescolati od omogenei	1 (una partita può essere mescolata, per esempio, nel corso dei processi di selezione o trasformazione)
ii) Prodotti, imballati o sfusi, di cui si presume che non siano ben mescolati od omogenei	Per i prodotti costituiti da grosse unità, esclusivamente nel caso dei prodotti alimentari primari di origine vegetale, il numero minimo di campioni elementari dovrebbe corrispondere al numero minimo di unità richieste per formare il campione di laboratorio da cui ricavare le aliquote (cfr. Tabella 4)
in alternativa	
peso della partita in kg	
<50	3
50-500	5
>500	10
oppure	
numero di scatole, scatoloni o altri recipienti che costituiscono la partita	
1-25	1
26-100	5
>100	10

(11) Federazione internazionale dell'industria del latte,1995.Norma internazionale FIL 50C: Latte e prodotti lattiero-caseari .Metodi di campionamento.

Tabella 2

Numero di campioni elementari scelti a caso, richiesto per una data probabilità di rilevamento di almeno un campione non conforme in una partita di carne o di pollame, per una data incidenza di residui non conformi nella partita

Incidenza di residui non conformi nella partita	Numero minimo di campioni (n_o) richiesto per rilevare un residuo non conforme con una probabilità del:		
%	90 %	95 %	99 %
90	1	—	2
80	—	2	3
70	2	3	4
60	3	4	5
50	4	5	7
40	5	6	9
35	6	7	11
30	7	9	13
25	9	11	17
20	11	14	21
15	15	19	29
10	22	29	44
5	45	59	90
1	231	299	459
0,5	460	598	919
0,1	2301	2995	4603

Note: a) La Tabella presuppone un campionamento casuale.

b) Se il numero di campioni elementari indicato nella Tabella 2 è superiore al 10% circa delle unità di cui si compone l'intera partita, il numero di campioni elementari prelevati può essere inferiore e deve essere calcolato nel modo seguente:

$$n = n_o / [1 + (n_o - 1)/N]$$

dove:

n = numero minimo di campioni elementari da prelevare

n_o = numero di campioni elementari indicato nella tabella 2

N = numero di unita della partita, atto a formare un campione elementare.

c) Se viene prelevato un unico campione elementare, la probabilità che sia rilevato un campione non conforme è analoga all'incidenza dei residui non conformi.

d) Per determinare probabilità esatte o alternative, o un'incidenza diversa di residui non conformi, il numero di campioni da prelevare può essere ricavato dalla seguente formula:

$$1 - p = (1 - i)^n$$

in cui **p** è la probabilità, **i** è l'incidenza di residui non conformi nella partita (entrambe espresse in frazioni anziché in percentuali) ed **n** è il numero di campioni.

4.3. Preparazione del campione globale

I metodi per le carni e il pollame sono descritti nella Tabella 3. Ciascun campione elementare è considerato come un campione globale distinto.

I metodi per i prodotti vegetali, le uova e i prodotti lattiero-caseari sono descritti nelle Tabelle 4 e 5. I campioni elementari dovrebbero essere, se possibile, combinati e ben mescolati per formare il campione globale.

Se non è possibile mescolare i campioni elementari per formare il campione globale, può essere applicato il seguente metodo alternativo. Se le unità possono essere danneggiate (con possibili conseguenze sui residui) per effetto del processo di miscelazione o di suddivisione del campione globale, o se si tratta di grosse unità che non si prestano a miscelazione per ottenere una distribuzione più uniforme dei residui, le unità devono essere ripartite in modo casuale, al momento del prelievo dei campioni elementari, tra più campioni di laboratorio identici, da suddividere ciascuno in aliquote. In questo caso, il risultato da prendere in considerazione è la media dei risultati validi ottenuti dalle aliquote analizzate.

Tabella 3

Carne e pollame: descrizione dei campioni elementari ed entità minima delle aliquote

	Classificazione del prodotto[1]	Esempi	Composizione dei campioni elementari da prelevare	Entità minima di ciascuna aliquota
Prodotti alimentari primari di origine animale				
1.	Carni di mammiferi Nota: per il controllo del rispetto degli LMR di antiparassitari liposolubili, i campioni devono essere prelevati conformemente alla parte 2 sotto riportata.			
1.1	Mammiferi di grandi dimensioni, carcassa o mezzena, generalmente 10 kg o più	Bovini, ovini, suini	Diaframma intero o parte di esso, completato, se necessario, dal muscolo cervicale	0,5 kg
1.2.	Mammiferi di piccole dimensioni, carcassa intera	Conigli	Carcassa intera o quarti posteriori	0,5 kg, spellato e disossato
1.3.	Pezzi di carni di mammiferi alla rinfusa, freschi/refrigerati/congelati, imballati o meno	Quarti, cotolette, bistecche, spalle	Unità intere o porzioni di unità più grandi	0,5 kg, disossato

	Classificazione del prodotto[1]	Esempi	Composizione dei campioni elementari da prelevare	Entità minima di ciascuna aliquota
1.4.	Pezzi di carni di mammiferi, congelati alla rinfusa	Quarti, cotolette	Sezione trasversale congelata prelevata da un reci-piente, oppure singoli pezzi di carne, interi o in porzioni	0,5 kg, disossato
2.	Grassi di mammiferi, compreso il grasso della carcassa Nota: campioni di grasso prelevati secondo quanto indicato ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 possono essere utilizzati per accertare la conformità del grasso o dell'intero prodotto ai rispettivi LMR.			
2.1.	Mammiferi di grandi dimensioni alla macellazione, carcassa o mezzena, generalmente 10 kg o più	Bovini, ovini, suini	Grasso dei rognoni, grasso addominale o sottocutaneo prelevato da un unico animale	0,5 kg
2.2.	Mammiferi di piccole dimensioni alla macellazione, carcassa o mezzena, inferiore a 10 kg		Grasso addominale o sottocutaneo prelevato da uno o più animali	0,5 kg
2.3.	Pezzi di carni di mammiferi	Zampe, cotolette, bistecche	Grasso visibile, prelevato da una o più unità, oppure una o più unità intere o porzioni di unità intere, se il grasso non può essere rifilato.	0,5 kg 2 kg
2.4.	Tessuti adiposi di mammiferi alla rinfusa		Unità prelevate mediante campionatore da almeno 3 punti	0,5 kg
3.	Frattaglie di mammiferi			
3.1.	Fegato di mammiferi, fresco, refrigerato, congelato		Fegato(i) intero(i) o parti di fegato	0,4 kg
3.2.	Rognone di mammiferi, fresco, refrigerato, congelato		Uno o entrambi i rognoni, prelevati da uno o due animali	0,2 kg
3.3.	Cuore di mammiferi, fresco, refrigerato, congelato		Cuore(i) intero(i) o, se troppo grande, porzione di ventricolo	0,4 kg

	Classificazione del prodotto[1]	Esempi	Composizione dei campioni elementari da prelevare	Entità minima di ciascuna aliquota
3.4.	Altre frattaglie di mammiferi, fresche, refrigerate, congelate		Unità intera o parte di essa, prelevata da uno o più animali, oppure sezione trasversale prelevata dal prodotto congelato alla rinfusa	0,5 kg
4.	Carni di pollame Nota: per il controllo del rispetto degli LMR di antiparassitari liposolubili, i campioni devono essere prelevati conformemente alla parte 5 sotto riportata.			
4.1.	Carcasse di grandi volatili >2 kg	Tacchini, oche, galli, capponi, anatre	Cosce, zampe e altre carni brune	0,5 kg, spellato e disossato
4.2.	Carcasse di volatili medi 500 g – 2 kg	Galline, faraone, pollastri	Cosce, zampe e altre carni brune da almeno 3 volatili	0,5 kg, spellato e disossato
4.3.	Carcasse di piccoli volatili <500 g	Quaglie, piccioni	Carcasse di almeno 6 volatili	0,2 kg di tessuto muscolare
4.4.	Pezzi di volatili freschi, refrigerati, congelati,condizionati per la vendita all'ingrosso o al dettaglio	Zampe, quarti, petti e ali	Unita imballate o pezzi singoli	0,5 kg, spellato e disossato
5.	Grasso di volatili, compreso il grasso della carcassa Nota: campioni di grasso prelevati secondo quanto indicato ai punti 5.1 e 5.2 possono essere utilizzati per accertare la conformità del grasso o dell'intero prodotto ai rispettivi LMR.			
5.1.	Volatili alla macellazione, carcasse intere o parti di carcassa	Polli, tacchini	Unità di grasso addominale prelevato da almeno 3 volatili	0,5 kg
5.2.	Pezzi di carni di volatili	Zampe, petto	Grasso visibile, prelevato da una o più unità, oppure una o più unità intere o porzioni di unità intere, se il grasso non può essere rifilato	0,5 kg 2 kg

	Classificazione del prodotto[1]	Esempi	Composizione dei campioni elementari da prelevare	Entità minima di ciascuna aliquota
5.3.	Tessuto adiposo di volatili alla rinfusa		Unità prelevate mediante campionatore da almeno 3 punti	0,5 kg
6	Frattaglie di pollame			
6.1.	Frattaglie commestibili di volatili, eccetto il fegato grasso d'oca e altri prodotti pregiati		Unità prelevate da almeno 6 volatili, o sezione trasversale di un recipiente	0,2 kg
6.2.	Fegato grasso d'oca e altri prodotti pregiati		Unità da 1 volatile o recipiente	0,05 kg

Prodotti alimentari trasformati di origine animale

7.	Prodotti alimentari secondari di origine animale, prodotti essiccati Prodotti derivati commestibili di origine animale, grassi animali trasformati, compresi i grassi fusi o estratti Prodotti alimentari fabbricati con un solo ingrediente, di origine animale, con o senza un mezzo di confezionamento o ingredienti minori quali sostanze aromatizzanti, spezie, condimenti, normalmente preconfezionati e pronti al consumo, cotti o non cotti. Prodotti alimentari fabbricati con più ingredienti, di origine animale: un prodotto alimentare con più ingredienti di origine sia animale che vegetale sarà qui incluso se l'ingrediente o gli ingredienti di origine animale predominano.			
7.1.	Prodotti a base di carni di mammiferi o di pollame, macinati, cotti, inscatolati, essiccati, fusi o altrimenti trasformati, compresi i prodotti con più ingredienti	Prosciutti, insaccati, carne bovina macinata, pasticcio di pollo	Unità imballate, oppure una sezione trasversale rappresentativa di un recipiente, oppure unità (compreso l'eventuale sugo) prelevate mediante campionatore	0,5 kg o 2 kg se il tenore di grasso è <5%

(1) Classificazione dei prodotti alimentari: allegato I del D.M. 19 maggio 2000 e successive modifiche

Tabella 4

Prodotti vegetali: descrizione dei campioni elementari ed entità minima delle aliquote

	Classificazione del prodotto[1]	Esempi	Composizione dei campioni elementari da prelevare	Entità minima di ciascuna aliquota

Prodotti alimentari primari di origine vegetale

1.	Tutti i frutti freschi Tutti gli ortaggi freschi, comprese le patate e le barbabietole da zucchero, ma escluse le erbe aromatiche			
1.1.	Prodotti freschi di piccole dimensioni generalmente <25 g l'unità	Bacche, piselli, olive	Unità intere o imballaggi, oppure unità prelevate mediante campionatore	1 kg
1.2.	Prodotti freschi di medie dimensioni generalmente 25-250 g l'unità	Mele, arance	Unità intere	1 kg (almeno 10 unità)
1.3.	Prodotti freschi di grandi dimensioni, generalmente >250 g l'unità	Cavoli, cetrioli, uva (grappoli)	Unità intere	2 kg (almeno 5 unità)
2.	Legumi da granella	Fagioli, essiccati; piselli, essiccati		1 kg
	Cereali	Riso, frumento		1 kg
	Frutti a guscio	Eccetto noci di cocco		1 kg
		Noci di cocco		5 unità
	Semi oleosi	Arachidi		0,5 kg
	Semi per bevande e dolciumi	Chicchi di caffè		0,5 kg
3.	Erbe fresche	Prezzemolo fresco	Unità intere	0,5 kg
		Altre, fresche		0,2 kg
	(per le erbe aromatiche essiccate, cfr.parte 4 della presente tabella)			

	Classificazione del prodotto[1]	Esempi	Composizione dei campioni elementari da prelevare	Entità minima di ciascuna aliquota
	Spezie	Essiccate	Unità intere o unità prelevate mediante campionatore	0,1 kg

Prodotti alimentari trasformati di origine vegetale

4.	Prodotti alimentari secondari di origine vegetale, frutta secca, ortaggi, erbe aromatiche, luppolo, prodotti dell'industria molitoria. Prodotti derivati di origine vegetale, tè, infusi di erbe, oli vegetali, succhi e prodotti vari, ad esempio olive trasformate e melasse d'agrumi. Prodotti alimentari fabbricati con un solo ingrediente, di origine vegetale, con o senza un mezzo di confezionamento o ingredienti minori quali sostanze aromatizzanti, spezie, condimenti, normalmente preconfezionati e pronti al consumo, cotti o non cotti. Prodotti alimentari fabbricati con più ingredienti, di origine vegetale, compresi i prodotti con ingredienti di origine animale in cui predominano gli ingredienti di origine vegetale, prodotti della panificazione.			
4.1.	Prodotti ad alto valore unitario		Imballaggi o unità prelevate mediante campionatore	0,1 kg [2]
4.2.	Prodotti solidi leggeri	Luppolo, tè, infuso di erbe	Unità imballate o unità prelevate mediante campionatore	0,2 kg
4.3.	Altri prodotti solidi	Pane, farina, frutta secca	Imballaggi o altre unità intere, oppure unita prelevate mediante campionatore	0,5 kg
4.4.	Prodotti liquidi	Oli vegetali, succhi	Unità imballate o unità prelevate mediante campionatore	0,5 l o 0,5 kg

(1) Classificazione dei prodotti alimentari: allegato I del D.M. 19 maggio 2000 e successive modifiche.

(2) Un'aliquota più piccola può essere prelevata da un prodotto di valore eccezionalmente elevato, annotando i motivi di tale decisione nel registro di campionamento.

Tabella 5

Uova e prodotti lattiero-caseari: descrizione dei campioni elementari ed entità minima delle aliquote

	Classificazione del prodotto[1]	Esempi	Composizione dei campioni elementari da prelevare	Entità minima di ciascuna aliquota
Prodotti alimentari primari di origine animale				
1.	Uova di pollame			
1.1.	Uova, eccetto uova di quaglia e simili		Uova intere	12 uova intere di gallina, 6 uova intere di oca o di anatra
1.2.	Uova di quaglia e simili		Uova intere	24 uova intere
2.	Latte		Unità intere o unità prelevate mediante campionatore	0,5 l
Prodotti alimentari trasformati di origine animale				
3.	Prodotti alimentari secondari di origine animale, prodotti lattiero-caseari secondari quali latte scremato, latte evaporato e latte in polvere Prodotti derivati commestibili di origine animale, grassi del latte, prodotti derivati del latte quali burro, olio butirrico, crema, crema in polvere, caseina, ecc. Prodotti alimentari fabbricati con un solo ingrediente, di origine animale, prodotti lattieri elaborati quali yogurt, formaggi Prodotti alimentari fabbricati con più ingredienti, di origine animale, prodotti lattieri elaborati (compresi i prodotti con ingredienti di origine vegetale in cui predominano gli ingredienti di origine animale) quali prodotti caseari trasformati, preparazioni a base di formaggi, yogurt aromatizzati, latte condensato dolcificato.			
3.1.	Latte liquido, latte in polvere, latte evaporato, crema evaporata, gelati a base di prodotti lattiero-caseari, creme, yogurt		Unità imballate o unità prelevate mediante campionatore	0,5 l (liquido) o 0,5 kg (solido)
	i) Il latte evaporato e la crema evaporata sfusi devono essere accuratamente miscelati prima del campionamento, staccando la materia aderente al fondo e alle pareti del recipiente e agitando il tutto. Prelevare 2-3 litri e agitare nuovamente prima di prelevare il campione di laboratorio. ii) Il latte in polvere sfuso dev'essere campionato in modo asettico, introducendo una sonda asciutta nella massa della polvere ad una velocità di penetrazione costante. La crema sfusa deve essere accuratamente mescolata con una spatola prima del campionamento, evitando tuttavia di farla schiumare, di sbatterla o di montarla.			

	Classificazione del prodotto[1]	Esempi	Composizione dei campioni elementari da prelevare	Entità minima di ciascuna aliquota
3.2.	Burro e olio butirrico	Burro, burro di siero di latte, creme da spalmare a basso tenore di grasso contenenti grasso butirrico, burro emulsionato e disidratato, grasso di latte disidratato	Unità intere o parti di imballaggi, oppure unità prelevate mediante campionatore	0,2 kg 0,2 l
3.3.	Formaggi, compresi formaggi trasformati			
	0,3 kg o più l'unità		Unità intere o unità prelevate mediante campionatore	0,5 kg
	<0,3 kg l'unità			0,3 kg
	Nota: I formaggi a base circolare devono essere campionati praticando due tagli a raggio a partire dal centro. I formaggi a base rettangolare devono essere campionati praticando due tagli paralleli ai lati.			
3.4.	Ovoprodotti liquidi, congelati o liofilizzati		Unità prelevate asetticamente mediante campionatore	0,5 kg

(1) Classificazione dei prodotti alimentari: allegato I del D.M. 19 maggio 2000 e successive modifiche.

4.4. Preparazione del campione di laboratorio

Se il campione globale è di entità maggiore del necessario per un campione di laboratorio, occorre dividerlo in modo da ottenere una quantità rappresentativa. Si può in questo caso utilizzare uno strumento di campionamento, la suddivisione in quarti o un altro procedimento di riduzione a dimensioni appropriate, ma le unità di prodotti vegetali freschi e le uova intere non possono essere nè tagliate nè divise. Ove richiesto, ulteriori campioni di laboratorio devono essere prelevati in questa fase oppure possono essere preparati utilizzando la procedura alternativa sopra descritta. La dimensione minima richiesta per i campioni di laboratorio è quella che consente il prelievo delle quattro (o cinque) aliquote la cui entità minima è indicata nelle tabelle 3, 4 e 5.

4.5. Verbale di prelevamento

Tale documento deve accompagnare ciascuna delle aliquote ricavate dal campione di laboratorio. Il funzionario incaricato del campionamento è tenuto a registrare in esso: la natura e l'origine della partita, il fornitore e il trasportatore della stessa; la data e il luogo del campionamento nonché ogni altra informazione prevista dal D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327. Occorre registrare anche qualsiasi eventuale variazione rispetto al metodo raccomandato di campionamento. Una copia deve essere conservata dal funzionario addetto al campionamento, mentre un'altra copia deve essere consegnata al proprietario della partita o al suo rappresentante. Se il verbale di prelevamento è redatto in forma computerizzata, è necessario distribuirlo agli stessi destinatari e conservarne una copia verificabile.

4.6. Imballaggio e spedizione delle aliquote

Le aliquote devono essere poste in recipienti puliti e chimicamente inerti che offrano una protezione sicura da qualsiasi contaminazione, danneggiamento o perdita. Ciascun recipiente deve essere sigillato, solidamente etichettato ed essere accompagnato dal verbale di prelevamento. In caso di utilizzazione di un codice a barre si raccomanda di fornire anche le informazioni alfanumeriche. I campioni devono essere inviati al laboratorio il più rapidamente possibile. Occorre evitare il deterioramento dei campioni durante il trasporto, ad esempio i campioni di prodotti freschi devono essere tenuti al fresco e i campioni congelati devono restare congelati. I campioni di carne e di pollame devono essere congelati prima della spedizione, a meno che non vengano trasportati al laboratorio prima che possano deteriorarsi.

4.7. Preparazione dell'aliquota

Ad ogni campione da analizzare deve essere attribuito un codice identificativo che deve figurare sul verbale di prelevamento insieme alla data di ricevimento e all'entità del campione. La porzione del prodotto da analizzare(1) (2) deve essere prelevata il prima possibile. Se si deve calcolare il tenore di residuo anche per le parti che non sono sottoposte ad analisi(12), occorre registrare il peso delle parti separate.

4.8. Preparazione e conservazione della porzione da analizzare

L'aliquota deve essere frazionata, se necessario, ed è mescolata, macinata, tritata minutamente, ecc... in modo da permettere il prelievo di porzioni rappresentative da analizzare, con un errore di campionamento minimo. La dimensione della porzione da analizzare deve essere stabilita in funzione del metodo di analisi e dell'efficacia della mescolatura. I metodi di frazionamento e di mescolatura devono essere registrati e non devono influire sui residui presenti nel campione da analizzare. Ove necessario il campione analitico deve essere trattato in condizioni speciali, per esempio a temperatura inferiore a zero, per ridurre al minimo gli effetti negativi del trattamento sui residui. Se tale trattamento può avere un'incidenza sui residui e non sono disponibili altre procedure alternative, la porzione da analizzare può essere costituita da unità intere o da segmenti prelevati da unità intere. Se la porzione analitica è quindi composta da un certo numero di unità o di segmenti è probabile che non sia rappresentativa del campione analitico e in questo caso deve essere analizzato un numero sufficiente di altre porzioni in modo da indicare l'incertezza del valore medio. Se le porzioni devono essere conservate prima di essere analizzate, le modalità e la durata della conservazione devono essere tali da non incidere sul tenore di residui presenti. Se necessario, devono essere prelevate porzioni supplementari da analizzare per ripetere e confermare le analisi.

4.9. Rappresentazioni schematiche

Una rappresentazione schematica delle procedure di campionamento sopra descritte figura nel documento citato nella nota in calce n. 8 della pagina 6.

---

(1) Classificazione dei prodotti alimentari: allegato I del D.M. 19 maggio 2000 e successive modifiche.

(2) Parte di prodotti cui si applicano i limiti massimi di residui consentiti: allegato I, parte A del D.M. 19 maggio 2000 e successive modifiche.

(12) Per esempio, i noccioli della frutta non sono analizzati ma il tenore di residui è calcolato presupponendo che essi siano inclusi pur senza contenere residui (cfr. nota in calce n. 2).

CRITERI DI CONFORMITA'

I risultati delle analisi devono essere ottenuti dall'aliquota ricevuta in uno stato idoneo alle analisi. I risultati devono essere corroborati da dati sul controllo di qualità accettabili[13]. Se risulta che un residuo supera un LMR, la sua identità deve essere confermata e la concentrazione verificata analizzando una o più porzioni supplementari prelevate dall'aliquota originale.

La quantità massima di residui si applica al campione globale.

La partita è conforme ad un dato LMR se questo non risulta superato in base ai risultati dell'analisi.

Se i risultati ottenuti dal campione globale mostrano un superamento della LMR, la decisione secondo cui la partita non è conforme deve tener conto:

i) dei risultati ottenuti dalle aliquote ricavate da uno o più campioni di laboratorio, se necessario, e

ii) della precisione ed accuratezza dell'analisi, indicata dai relativi dati di controllo di qualità.

[13] Procedure di controllo della qualità per le analisi e i residui di antiparassitari. Documento SANCO/3103/2000, le modifiche si trovano sul sito internet della Commissione.

03A10518

DECRETO 4 settembre 2003.

Supplemento di quote di fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere prodotte nel corso dell'anno 2003.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visti gli articoli 31 e 35 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Visto il D.D. 15 novembre 2002 «Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2003» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 281 del 30 novembre 2002;

Visto il D.D. 8 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 2003, che rettifica il suddetto decreto 15 novembre 2002, autorizzando la ditta Cambrex Profarmaco Milano S.r.l., via Curiel n. 34 - Paullo (Milano) — subentrata alla Profarmaco S.r.l. a seguito del cambio di ragione sociale — a fabbricare e a mettere in commercio in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2003 le sostanze indicate nel citato decreto;

Vista l'istanza datata 4 luglio 2003, con cui la ditta Cambrex Profarmaco Milano S.r.l., via Curiel n. 34 - Paullo (Milano), ha chiesto di essere autorizzata ad aumentare le quote di fabbricazione, da destinare alle vendite all'estero nell'anno 2003, delle sostanze di seguito indicate:

alprazolam da kg 2000 a kg 3500;

bromazepam da kg 3500 a kg 6500;

Considerato che con D.D. 11 novembre 2002, la ditta Cambrex Profarmaco Milano S.r.l., via Curiel n. 34 - Paullo (Milano), è stata regolarmente autorizzata alla fabbricazione e al commercio di sostanze soggette al decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla variazione in aumento delle quote di che trattasi;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Decreta:

La ditta Cambrex Profarmaco Milano S.r.l., via Curiel n. 34 - Paullo (Milano), è autorizzata a fabbricare e a mettere in vendita all'estero, nel corso dell'anno 2003, le sostanze psicotrope espresse in base anidra, come di seguito indicato:

alprazolam kg 3.500;

bromazepam kg 6.500.

Tali quote sono valide fino al 31 dicembre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2003

Il dirigente: MARRA

03A10422

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 luglio 2003.

Definizione dei limiti di proroga dei programmi di sviluppo, di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 236/1994.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, con la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante «interventi urgenti a sostegno dell'occupazione» ed in particolare l'art. 1-*ter* riguardante l'istituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (ora Ministero del lavoro e delle politiche sociali) di un apposito «Fondo per lo sviluppo» per consentire la realizzazione nelle aree di intervento e nelle situazioni individuate ai sensi dell'art. 1 dello stesso decreto-legge di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione industriale, nonché per promuovere azioni di sviluppo a livello locale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 1994, n. 773, con il quale sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo;

Visti i decreti ministeriali 3 maggio 1996, 24 dicembre 1997, 19 ottobre 1998, 31 maggio 1999 e 15 maggio 2000 con i quali sono stati approvati n. 66 programmi di sviluppo a valere sull'art. 1-*ter* della legge n. 236/1993 e, per ciascuno di essi, è stato determinato il contributo a carico del Fondo per lo sviluppo;

Visto in particolare l'art. 4, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo il quale l'erogazione dei contributi a valere sul Fondo per lo sviluppo è subordinata alla stipula, con il responsabile del programma, di apposita convenzione;

Considerato che le approvazioni di cui ai precitati decreti ministeriali hanno dato luogo alla stipula con i responsabili dei programmi di n. 59 convenzioni, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che alcuni programmi risultano accorpati in unica convenzione, tramite protocolli aggiuntivi di variazione, in quanto integrazioni di interventi già approvati per la stessa area a favore del medesimo titolare;

Visto l'art. 1, comma 2 e comma 3, delle convenzioni attuative che fissa la durata di ciascuna convenzione e che stabilisce che la stessa non può essere prorogata se non per riconosciuti motivi ovvero varianti delle attività oggetto della convenzione medesima, previamente autorizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che la normativa non prevede un limite massimo di durata dei programmi né un limite per l'amministrazione di concedere proroghe motivate ai fini del completamento dei programmi di sviluppo;

Considerate le frequenti motivate richieste relative alla proroga del termine di scadenza delle convenzioni a causa della complessità degli interventi, spesso facenti parte di più vasti programmi di intervento che prevedono molteplici azioni, anche con il concorso finanziario di altri strumenti regionali, nazionali, comunitari, ciascuno regolato da specifiche disposizioni;

Considerate le istanze pervenute dalle forze sociali delle aree interessate, tendenti al completo utilizzo delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo del territorio di riferimento;

Considerato il lasso di tempo intercorso dalla stipula delle convenzioni attuative;

Considerato, altresì, che la richiesta di ulteriori reiterate proroghe potrebbe essere di ostacolo al raggiungimento degli obiettivi del programma in tempi certi, tenuto anche conto della esigenza dell'amministrazione di pervenire al completamento dei programmi di sviluppo al fine di consentire una sollecita valutazione dei risultati e degli obiettivi raggiunti;

Considerato, inoltre, che un eventuale ulteriore possibile slittamento dei tempi di completamento dei programmi renderebbe i medesimi non più attuali in relazione alla situazione delle aree di intervento tenuta presente al momento dell'attività istruttoria e di approvazione;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla definizione della durata massima dei programmi di sviluppo, nel rispetto delle esigenze delle aree di intervento onde pervenire al completo utilizzo delle risorse finanziarie disponibili ai fini dello sviluppo delle aree medesime;

Decreta:

Art. 1.

Per il completamento dei programmi di sviluppo di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 236/1993, potrà essere concessa, alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione attuativa, una ultima e definitiva proroga di durata non superiore a 18 mesi, decorrenti dall'ultima data di completamento convenzionalmente stabilita.

Art. 2.

Gli slittamenti temporali di cui all'art. 1, a seconda dell'anno di stipula delle convenzioni, ovvero, per i soli casi di accorpamento di programmi, dell'anno di stipula del protocollo di variazione relativo all'accorpamento stesso, non potranno comunque superare le seguenti date limite:

31 dicembre 2005 per i programmi convenzionati o accorpati nel 1997;

31 dicembre 2006 per i programmi convenzionati o accorpati nel 1998;

31 agosto 2007 per i programmi convenzionati o accorpati nel 1999;

29 febbraio 2008 per i programmi convenzionati o accorpati nel 2000;

30 giugno 2008 per i programmi convenzionati o accorpati nel 2001.

Art. 3.

Le proroghe di cui al presente decreto saranno accompagnate dal relativo adeguamento delle durate delle garanzie fideiussorie di cui all'art. 11 della convenzione attuativa.

Roma, 17 luglio 2003

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4 Lavoro, foglio n. 291

03A10460

DECRETO 25 agosto 2003.

Scioglimento della società «Cooperativa culturale di informazione democratica» a r.l., in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto l'art. 2544, primo comma, prima parte, del codice civile, che prevede la possibilità dello scioglimento per atto dell'autorità delle società cooperative, che non sono in condizioni di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale, o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto del Ministero delle attività produttive;

Considerato che l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, prevede che, nelle ipotesi di cui all'art. 2544 del codice civile, l'autorità di vigilanza, ove accerti l'assoluta mancanza di attività e di pendenze attive, procede allo scioglimento delle società cooperative senza nominare il commissario liquidatore;

Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Esaminato il verbale dell'ispezione ordinaria del 25 luglio 2002, dal quale risulta che la società «Cooperativa culturale di informazione democratica» a r.l., non ha mai svolto alcuna attività e non ha mai depositato i bilanci d'esercizio;

Acquisito a norma del combinato disposto degli articoli 11 e 20 del decreto legislativo n. 1577/1947, il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 30 aprile 2003;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante raccomandata a.r. del 4 giugno 2003 al presidente del consiglio amministrazione ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 27 giugno 2003, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute opposizioni all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

La società «Cooperativa culturale di informazione democratica» a r.l., con sede in Torino - via F. Turati n. 11/c, costituita per rogito notaio dott. Sicignano in data 13 aprile 1976, iscritta al n. 1087/76 del registro società del tribunale di Torino, B.U.S.C. n. 3297, è sciolta senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 25 agosto 2003

Il direttore provinciale: PIRONE

03A10458

DECRETO 26 agosto 2003.

Scioglimento della «Società cooperativa impiegati statali e militari - S.C.I.S.E.M.» a r.l., in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede lo scioglimento di diritto e la perdita della personalità giuridica delle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, che non hanno depositato nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto del Ministero delle attività produttive;

Considerato che l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, prevede che, nelle ipotesi di cui all'art. 2544 del codice civile, l'autorità di vigilanza, ove accerti l'assoluta mancanza di attività e di pendenze attive, procede allo scioglimento delle società cooperative senza nominare il commissario liquidatore;

Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Esaminato il verbale di ispezione ordinaria del 17 giugno 2003, alla società «Società cooperativa impiegati statali e militari - S.C.I.S.E.M. a r.l.», dal quale risulta che la stessa ha raggiunto lo scopo sociale nel 1964, s'è sciolta nel 1994 per decorso del termine di durata, non ha più depositato bilanci dal 24 maggio 1995 e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare, avendo rinunciato ad una somma di L. 1.850.000 circa depositata, presso la Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

La società «Società cooperativa Impiegati Statali e Militari S.C.I.S.E.M. a r.l.», con sede in Torino - via Lesegno n. 73, costituita per rogito notaio dott. Peraglie Fortunato in data 16 gennaio 1954, repertorio n. 11.480, iscritta al n. 708/54 del registro società del tribunale di Torino, B.U.S.C. n. 449, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte - senza nomina del commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 26 agosto 2003

Il direttore provinciale: PIRONE

03A10459

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 settembre 2003.

Definizione del numero dei posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea in psicologia dei processi di sviluppo e di apprendimento e in psicologia della prevenzione del disagio individuale e relazionale presso la Seconda Università degli studi di Napoli, per l'anno accademico 2003/2004.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Vista la nota in data 5 agosto 2003 con la quale il rettore della Seconda Università degli studi di Napoli chiede la programmazione per i corsi di laurea in psicologia dei processi di sviluppo di apprendimento ed in psicologia della prevenzione del disagio individuale e relazionale afferenti alla classe 34, sulla base dell'offerta potenziale formativa deliberata dal Senato Accademico nella seduta del 30 luglio 2003;

Visto che i suindicati corsi risultano attivati nell'anno accademico 2002/2003;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Viste le disposizioni ministeriali in data 8 maggio 2003 che regolano le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per l'anno accademico 2003/2004 ed, in particolare l'allegato relativo al contingente ad essi riservato che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2003/2004 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai seguenti corsi presso la Seconda Università degli studi di Napoli è così determinato:

Psicologia dei processi di sviluppo e di apprendimento, afferente alla classe 34: duecento per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e cinque per gli studenti non comunitari residenti all'estero;

Psicologia della prevenzione del disagio individuale e relazionale, afferente alla classe 34: cinquecento per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e cinque per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

2. L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2003

Il Ministro: MORATTI

03A10505

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 luglio 2003.

Finanziamenti per l'anno 2003 per i PRUSST - Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1998 «Promozione di programmi innovativi in ambito urbano denominati programmi riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio» (PRUSST), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 novembre 1998, n. 278;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 luglio 1999, n. 170, che modifica ed integra il sopra citato decreto ministeriale;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 2000, n. 136, che ha approvato la graduatoria dei PRUSST ed ha ammesso al finanziamento di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 8 ottobre 1998 da ripartire in quote di uguale importo, i seguenti 48 programmi:

a) per ciascuna regione e provincia autonoma, il programma che ha conseguito il punteggio più elevato, come da allegato *A* del medesimo decreto ministeriale;

b) tra i restanti programmi utilmente collocati nella graduatoria, di cui all'allegato *B* del medesimo decreto ministeriale, quelli che hanno conseguito un punteggio complessivo uguale o maggiore di 80 punti;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 2000, n. 2012, che ha ammesso al finanziamento, pari a L. 4.068.000.000, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 8 ottobre 1998 da ripartire in quote di uguale importo, i programmi promossi dal comune di Palermo e dal comune di Formia, utilmente posti nella graduatoria dei restanti programmi», allegato *B*, del decreto ministeriale 19 aprile 2000;

Visto l'art. 145, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), che autorizza, per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana, di cui all'art. 2, comma 63, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 2001, 205 miliardi per l'anno 2002 e 295 miliardi per l'anno 2003;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 2001, n. 111/Segr., che, a valere sulle risorse dell'anno 2001, ha integrato il finanziamento dei PRUSST di Palermo e Formia, per complessive L. 1.705.622.000, ed ha ammesso al finanziamento ulteriori 28 programmi, utilmente posti nella «graduatoria dei restanti programmi», allegato *B*, del decreto ministeriale 19 aprile 2000, per complessive L. 28.000.000.000;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 settembre 2001, n. 208, che ha ripartito fra i programmi avviati la somma di lire 205 miliardi previsti per l'anno 2002;

Ritenuto di destinare € 152.355.000 (295 miliardi di lire) previsti per l'anno 2003, al finanziamento delle seguenti azioni:

a) € 26.051.763 da ripartire fra i 28 programmi ammessi a finanziamento con decreto ministeriale 28 marzo 2001, per equiparare la loro dotazione finanziaria a quella dei 50 programmi finanziati con il medesimo decreto ministeriale. Dette risorse sono destinate alle finalità di cui all'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2001;

b) € 119.447.261 da ripartire tra i 78 programmi ammessi a finanziamento per il concorso alla realizzazione degli interventi ricompresi nei medesimi programmi. Ai fini della suddetta ripartizione gli stessi interventi sono stati classificati secondo le seguenti fattispecie:

interventi conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;

interventi che per la cui realizzazione necessita variante agli strumenti urbanistici e la stessa è stata approvata;

interventi per la cui realizzazione necessita variante agli strumenti urbanistici e la stessa è in corso di approvazione;

interventi dotati di concessione edilizia o di altro atto abilitativo, ovvero, nel caso di opera pubblica, di approvazione del progetto definitivo;

c) € 6.855.976 per i servizi indicati nell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 8 ottobre 1998, nonché per il supporto ad iniziative progettuali di particolare interesse e rilevanza poste in essere dai comuni ricompresi in programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La somma di € 26.051.763 è destinata al finanziamento degli interventi ricompresi nei programmi indicati nella tabella 1, allegata al presente decreto.

2. La somma di cui al comma 1 è finalizzata al concorso alla realizzazione di infrastrutture pubbliche ed agli incentivi per il recupero del patrimonio edilizio residenziale, di cui all'art. 6, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del bando allegato al decreto ministeriale 8 ottobre 1998.

Art. 2.

1. La somma di € 119.447.261 è destinata al finanziamento degli interventi ricompresi nei programmi indicati nella tabella 2, allegata al presente decreto.

2. La somma di cui al comma 1 è finalizzata al concorso alla realizzazione di infrastrutture pubbliche ed agli incentivi per il recupero del patrimonio edilizio residenziale, di cui all'art. 6, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del bando allegato al decreto ministeriale 8 ottobre 1998.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono individuati, sulla base dei criteri e delle procedure di cui all'allegato *A* del decreto ministeriale 17 maggio 2001, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Decorso inutilmente tale termine il finanziamento di cui al comma 1 decade per la parte di interventi non individuati.

5. Le somme derivanti dalle decadenze di cui al comma 4 sono ripartite, con decreto del capo del Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio e per le politiche del personale e degli affari generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tra i restanti programmi.

Art. 3.

1. La somma di € 6.855.976 è destinata per i servizi indicati nell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 8 ottobre 1998, nonché per il supporto ad iniziative progettuali di particolare interesse e rilevanza.

Roma, 10 luglio 2003

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 277

TABELLA 1

	Prot.	Promotore	Finanziamento euro
1	133	comune di Vicenza	1.100.158
2	746	comune di Moncalieri	445.251
3	993	comune di Lecce	824.332
4	1003	comune di Carmagnola	698.264
5	1034	comune di Torino	471.376
6	1044	comune di Cefalù	549.257
7	1048	comune di Trivento	371.882
8	1056	comune di Piana degli Albanesi	594.908
9	1062	provincia Matera	1.442.618
10	1069	comune di Messina	716.200
11	1072	provincia Pavia	626.867
12	1088	comune di Fermo	768.075
13	1089	provincia Salerno	874.806
14	1094	comune di Rovigo	709.709
15	1099	regione Abruzzo	1.445.316
16	1103	comune di Cinigiano	524.549
17	1108	comune di Fiumicino	1.268.175
18	1109	comune di Forlì	1.292.259
19	1126	comune di Sestri Levante	790.327
20	1158	comune di Catania	1.828.551
21	1159	comune di Floridia	526.000
22	1163	provincia Vibo Valentia	240.001
23	1166	provincia Ancona	1.202.832
24	1170	comune di Venezia	1.767.466
25	1172	provincia Foggia	3.071.266
26	1195	provincia Ferrara	780.443
27	1241	provincia Reggio Calabria	480.044
28	1242	provincia Reggio Calabria	640.831
		TOTALE FINANZIAMENTO ...	26.051.763

TABELLA 2

	Prot.	Promotore	Finanziamento euro
1	133	comune di Vicenza	2.618.123
2	746	comune di Moncalieri	2.077.738
3	993	comune di Lecce	1.328.394
4	1003	comune di Carmagnola	876.072
5	1034	comune di Torino	404.084
6	1044	comune di Cefalù	1.097.809
7	1048	comune di Trivento	693.330
8	1056	comune di Piena degli Albanesi	1.613.676
9	1062	provincia Matera	157.736
10	1069	comune di Messina	869.173
11	1072	provincia Pavia	2.494.312
12	1088	comune di Fermo	2.470.407
13	1089	provincia Salerno	741.133
14	1094	comune di Rovigo	2.626.198
15	1099	regione Abruzzo	903.473

	Prot.	Promotore	Finanziamento euro
16	1103	comune di Cinigiano	2.389.929
17	1108	comune di Fiumicino	1.283.188
18	1109	comune di Forlì	2.542.404
19	1126	comune di Sestri Levante	3.029.831
20	1158	comune di Catania	641.773
21	1159	comune di Floridia	565.555
22	1163	provincia Vibo Valentia	953.764
23	1166	provincia Ancona	1.060.620
24	1170	comune di Venezia	1.655.954
25	1172	provincia Foggia	631.884
26	1195	provincia Ferrara	2.920.961
27	1241	provincia Reggio Calabria	1.213.051
28	1242	provincia Reggio Calabria	1.778.286
29	962	comune di Milano	1.532.649
30	977	comune di Bari	1.273.363
31	978	comune di Trieste	1.953.036
32	985	provincia di Udine	1.069.611
33	986	provincia di Varese	2.079.806
34	991	comune di Ancona	2.633.149
35	992	comune di Aosta	2.667.125
36	997	comune di Perugia	1.156.593
37	998	comune di Catanzaro	626.135
38	999	comune di Palermo	151.160
39	1005	comune di Savona	1.584.175
40	1006	comune di Trento	2.032.775
41	1007	comune di S. Teresa di Gallura	2.023.359
42	1009	comune di Settimo Torinese	3.409.516
43	1015	comune di Benevento	1.669.119
44	1017	regione Emilia-Romagna	2.897.066
45	1019	regione Emilia-Romagna	1.469.961
46	1027	provincia autonoma di Bolzano	516.737
47	1029	comune di Campobasso	1.906.699
48	1036	comune di Pistoia	1.487.269
49	1037	comune di Genova	2.617.159
50	1038	regione Veneto	1.064.200
51	1039	comune di Verona	2.973.375
52	1047	comune di Novara	2.004.573
53	1059	comune di Siena	2.681.741
54	1073	comune di Roma	1.002.499
55	1074	comune di Randazzo	761.589
56	1076	comune di Sora	1.243.605
57	1084	comune di Castelvetrano	895.605
58	1085	provincia di Cuneo	1.394.994
59	1087	comune di Potenza	2.332.457
60	1097	comune di Ciampino	1.767.870
61	1098	regione Abruzzo	765.848
62	1100	comune di Formia	1.294.379
63	1110	provincia della Spezia	2.167.052
64	1112	comune di Ascoli Piceno	559.976
65	1113	provincia di Terni	584.330
66	1114	comune di Barletta	1.327.101
67	1115	comune di Lanuvio	1.677.687
68	1116	comune di Caserta	1.113.787
69	1117	comune di Martina Franca	2.144.528
70	1118	comune di Civitavecchia	1.425.171
71	1121	comune di Padova	2.186.582
72	1122	comune di Ravenna	1.804.706
73	1160	regione Liguria	374.670
74	1200	comune di Spoleto	1.613.647
75	1234	comune di Sternatia	657.370
76	1239	comune di Nemoli	716.179
77	1244	comune di Mira	1.671.150
78	1857	provincia di Siracusa	845.270
		TOTALE FINANZIAMENTO ...	119.447.261

03A10519

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 4 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Teletrasporti piccola società cooperativa a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli Enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Teletrasporti piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Roma costituita in data 11 febbraio 1998 con atto a rogito del notaio dott. Gianluca Napoleone di Civitavecchia (Roma), n. REA 890933, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dr. Massimo Amadio nato a Roma il 2 marzo 1965 con residenza in Roma via Archimede n. 128, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10452

DECRETO 7 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa agricola Pellegrini Ruris S.r.l.», in Boscoreale, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli Enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa agricola Pellegrini Ruris S.r.l.» con sede in Boscoreale (Napoli) costituita in data 12 febbraio 1980 con atto a rogito del notaio dott. Eduardo Palmieri di Napoli, numero registro ditte 325366, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Michele Amatruda nato a Nicastro il 29 agosto 1939 con residenza in Nicastro viale Michelangelo n. 42, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10453

DECRETO 7 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa di consumo fra i dipendenti dell'arsenale esercito Napoli», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli Enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa di consumo fra i dipendenti dell'arsenale esercito Napoli» con sede in Napoli costituita in data 17 luglio 1944 con atto a rogito del notaio dott. Ferdinando Maddalena (Napoli), numero REA 128916, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Angelo Minopoli, nato a Napoli il 17 agosto 1949 con studio in Napoli, via del Maratoneta n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10454

DECRETO 7 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa Appia», in Benevento, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli Enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa Appia» con sede in Benevento costituita in data 11 agosto 1982 con atto a rogito del notaio dott. Ettore Piacquadio, numero REA 58550, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Tiziana Polcino, nata a Benevento il 1º novembre 1965 con residenza in Benevento, via Ruffilli n. 6, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10455

DECRETO 7 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Coop. edilizia lavoratori organizzati C.E.L.O. - a r.l.», in Cercola, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli Enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coop. edilizia lavoratori organizzati C.E.L.O. - a r.l.» con sede in Cercola (Napoli), costituita in data 27 maggio 1980 con atto a rogito del notaio dott. Antonio Galluccio di Napoli, numero Registro ditte 327466, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Maria Laura Mautone, nata a Napoli il 13 marzo 1970, con studio in Napoli, via G. Porzio, n. 4 - Centro Direzionale IS. F4, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10456

DECRETO 26 agosto 2003.

Tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto in conformità con le disposizioni dell'Unione europea indichi ed aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la comunicazione della Commissione europea 97/C (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C273 del 9 settembre 1997) relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento/attualizzazione e la successiva comunicazione 99/C (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C241 del 26 agosto 1999) riguardante l'adeguamento tecnico del metodo di fissazione medesimo;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il tasso di riferimento da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione su Internet all'indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html

Considerato che tale tasso è stato aggiornato dalla Commissione europea con decorrenza 1° agosto 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dal 1° agosto 2003, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari a 3,95%.

Roma, 26 agosto 2003

Il Ministro: MARZANO

03A10520

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 25 giugno 2003.

Criteri dei parametri per l'utilizzo dei fondi residui a favore dell'impiantistica sportiva.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;

Visto il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 21 marzo 1988, n. 92;

Vista la legge 7 agosto 1989, n. 289 recante rifinanziamento delle leggi n. 65/1987 e n. 92/1988;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 19 luglio 1991, con il quale è stato approvato il piano di interventi a sostegno dell'impiantistica sportiva per l'anno 1989/1990;

Visto l'art. 8, comma 2, del citato decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22 nel testo modificato dalla legge di conversione 21 marzo 1988, n. 92, che prevede la revoca dei benefici concessi nei casi di inosservanza delle prescrizioni di legge;

Visti i decreti ministeriali in data 10 febbraio 2003 con i quali si è provveduto alla revoca dei benefici nei confronti degli enti inadempienti;

Ritenuto di procedere al reimpiego dei fondi ai sensi del richiamato art. 8, comma 2, del decreto-legge 2 febbraio 1988, convertito in legge 21 marzo 1988, n. 92;

Visto l'art. 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in base al quale la competenza alla predisposizione dei programmi è stata trasferita alle regioni ed è stata riservata allo Stato la determinazione dei criteri relativi agli interventi;

Ritenuto di provvedere alla determinazione dei predetti criteri;

Sentito il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.);

Sentita la conferenza unificata nella seduta del 19 giugno 2003.

Decreta:

Art. 1.

Destinatari degli interventi

Possono accedere agli interventi previsti dal presente decreto, in presenza dei prescritti requisiti, i comuni (singoli o associati), le comunità montane e le province di cui all'art. 2, comma 1, lett. *b)* della legge 6 marzo 1987, n. 65 e successive modificazioni.

Restano esclusi gli enti destinatari degli interventi di cui al decreto ministeriale 11 aprile 1991, nei confronti dei quali sia stata disposta la revoca dei benefici concessi.

Art. 2.

Criteri

Ai fini del reimpiego dei fondi resisi disponibili per effetto delle revoche dei mutui concessi con decreto ministeriale 11 aprile 1991, ai sensi della legge 6 marzo 1987, n.65, art. 1, lett *b)* e successive modificazioni, i programmi regionali degli interventi dovranno uniformarsi ai criteri appresso indicati:

a) Criteri di carattere generale.

L'ammissione ai finanziamenti assisititi dai benefici di legge è subordinata alla accertata rispondenza degli impianti alle reali esigenze sportive del territorio, da valutare anche in relazione alla densità della popolazione, al bacino di utenza dell'impianto, alla sua polifunzionalità, intesa come possibilità di utilizzazione per sport diversi ed alla sua gestibilità.

b) Criteri di priorità.

Nell'ambito dei criteri di cui alla precedente lettera *a)* ed in relazione alle specifiche iniziative oggetto di finanziamento, costituiscono ragioni di priorità degli interventi:

1) la messa a norma degli impianti esistenti;

2) il completamento degli impianti;

3) il recupero o la riattivazione degli impianti;

4) la realizzazione di nuovi impianti in località carenti di strutture sportive.

Art. 3.

Contribuzione statale

La contribuzione statale è determinata nella misura e con le modalità di cui all'art. 1, comma 3, della legge 7 agosto 1989, n. 289.

Art. 4.

Modalità di presentazione delle istanze

Le modalità ed i termini di presentazione delle istanze e della relativa documentazione, i criteri di formazione delle graduatorie, i limiti della spesa ammissibile, le modalità di utilizzazione di eventuali disponibilità residue sono stabiliti dai competenti organi regionali e comunicati al Ministero dei beni e delle attività culturali entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Entro i successivi centottanta giorni le regioni trasmettono al Ministero i programmi regionali degli interventi ai fini delle conseguenti determinazioni in ordine alla stipula dei mutui.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 25 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: PESCANTE

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 300

03A10504

DECRETO 10 settembre 2003.

Ingresso gratuito ai disabili nelle sedi espositive statali dipendenti dalla Direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico, in occasione della «XXII Giornata internazionale del disabile» - 29 e 30 novembre 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del comitato biglietti ingresso musei;

Considerate le iniziative promosse del Ministero in occasione dell'Anno europeo dell'handicap, tra le quali la «XXII Giornata internazionale del disabile» che avrà luogo nei prossimi 29 e 30 novembre 2003, consentendo l'ingresso gratuito ai disabili e loro accompagnatori in tutti i luoghi d'arte dello Stato;

Sentito il comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 che nella riunione del 9 giugno 2003 ha espresso parere favorevole all'iniziativa di cui trattasi;

Decreta:

Nei giorni 29 e 30 novembre 2003, in occasione della manifestazione dedicata alla «XXII Giornata internazionale del disabile» è consentito l'ingresso gratuito ai disabili e loro accompagnatori nelle sedi espositive statali dipendenti dalla direzione generale per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico di questo Ministero.

Il presente decreto sarà inoltrato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 settembre 2003

Il direttore generale: SERIO

03A10448

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 28 luglio 2003.

Modifica del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni, concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18. Attuazione delle disposizioni contenute nelle lettere *b)* e *c)* del punto 5.1 del provvedimento 4 marzo 2002 dell'Agenzia delle entrate.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Dispone:

1. *Definizioni.*

1.1 Ai sensi del presente provvedimento si intende per:

decreto, il decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme di attuazione della legge 26 gennaio 1983, n. 18;

misuratori, gli apparecchi misuratori fiscali contemplati dall'art. 12, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, idonei, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 30 marzo 1992, alla certificazione:

a) delle operazioni previste dal comma 1 del predetto art. 12;

b) delle operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112;

verificazione periodica di un misuratore, od anche *verificazione*, la procedura valutativa della conformità fiscale del misuratore stesso ai requisiti prescritti, da eseguirsi secondo definita periodicità;

ufficio finanziario, un ufficio finanziario competente per l'esecuzione dei controlli di conformità, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni e tenuto conto delle nuove strutture conseguenti all'attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

laboratorio di verificazione periodica, od anche *laboratorio abilitato*, un laboratorio abilitato all'esecuzione della verificazione periodica di misuratori fiscali dall'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione;

tecnico, il tecnico che effettua la verificazione periodica su incarico del laboratorio abilitato;

utente di misuratore, *od anche utente*, il contribuente che ne ha comunicato l'installazione ai sensi dell'art. 8 del decreto;

fabbricante, un produttore o importatore di misuratori fiscali;

marchio identificativo, il marchio identificativo dei centri di assistenza di cui agli articoli 4 e 9 del decreto, e 1 e 2 del decreto ministeriale 4 aprile 1990, che alla data del 28 febbraio 2003 risultino autorizzati ad eseguire interventi annuali ai sensi delle disposizioni contenute nello stesso decreto;

fabbricante abilitato, fabbricante con sistema di garanzia della qualità certificato e sorvegliato, abilitato dall'Agenzia delle entrate ad eseguire direttamente i controlli di conformità degli esemplari prodotti a termini dell'art. 7, ultimo comma, del decreto;

sigillo identificativo, il sigillo identificativo attribuito a tecnico incaricato dell'esecuzione dei controlli di conformità o di verificazione periodica, previsto nel provvedimento che abilita il relativo produttore o laboratorio all'esecuzione predetta;

sigillo fiscale, il bollo fiscale di cui all'art. 7 del decreto, il sigillo identificativo o il marchio identificativo apposto a termini del decreto medesimo o del punto 11.1 successivo.

2. *Campo di applicazione.*

2.1 Il presente provvedimento si applica ai misuratori messi in servizio.

3. *Verificazione periodica.*

3.1 I misuratori sono muniti oltre che del prescritto sigillo fiscale anche di «targhetta di verificazione periodica» con termini di validità non scaduti, applicata ai sensi del punto 4.3 a seguito di verificazione periodica.

3.2 I misuratori sono sottoposti a verificazione periodica secondo la scadenza stabilita dall'allegato I.

3.2.1 La verificazione periodica per la prima volta viene effettuata:

a) per i misuratori fiscali in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, entro un anno dalla data stessa;

b) per gli altri misuratori fiscali:

b1) contestualmente al controllo di conformità ed in tal caso viene eseguito dall'ufficio finanziario competente o dal fabbricante abilitato, titolare del provvedimento di approvazione del relativo modello;

b2) all'atto della messa in servizio del misuratore fiscale ed in tal caso la verificazione viene effettuata da laboratorio abilitato.

3.3 La verificazione periodica di un misuratore è effettuata, su richiesta ed a spese dell'utente che ne ha comunicato la messa in servizio ai sensi dell'art. 8 del decreto, nel luogo di funzionamento da uno dei soggetti seguenti, o nelle sedi dei soggetti medesimi:

a) da un laboratorio abilitato, nel rispetto delle condizioni fissate dal provvedimento di abilitazione del laboratorio;

b) dal fabbricante abilitato che sia titolare del provvedimento di approvazione del relativo modello;

c) da un laboratorio di fabbricante abilitato che sia titolare del provvedimento di approvazione del relativo modello, ove il laboratorio medesimo sia espressamente menzionato nel provvedimento di abilitazione del fabbricante.

4. *Verificazione periodica dei misuratori con sigillo fiscale integro.*

4.1 In sede di verificazione periodica dei misuratori con sigillo fiscale integro si effettuano le seguenti operazioni:

a) accertamento della presenza di sigillo fiscale regolare con inalterata garanzia di inaccessibilità agli organi interni;

b) verifica della permanenza della conformità fiscale, secondo le idonee procedure specificate dal laboratorio nella sua domanda di abilitazione, comprendenti apposite prove sperimentali che escludono, comunque, interventi sugli organi interni comportanti la rimozione del sigillo fiscale.

4.2 Il tecnico incaricato della verificazione periodica di un misuratore provvede a riportare nel relativo libretto fiscale di dotazione le seguenti annotazioni:

1) la data della richiesta di verificazione periodica;

2) la data di inizio e la sede dell'intervento;

3) la descrizione sommaria delle eventuali anomalie riscontrate e l'eventuale ritiro dell'apparecchio con o senza sostituzione;

4) il numero dell'ultimo scontrino fiscale rilasciato e il numero di azzeramento relativo alla fase precedente l'intervento;

5) i numeri iniziale e finale degli scontrini fiscali emessi per le operazioni di prova che, siglati dal tecnico, devono essere conservati a cura dell'utente;

6) l'ultimo numero di azzeramento risultante dopo la fase dell'intervento tecnico;

7) l'esito positivo o negativo della verificazione;

8) la data della ultimazione dell'intervento e sottoscrizione del tecnico;

9) la data dell'eventuale riconsegna dell'apparecchio nel caso che la verificazione periodica sia stata eseguita presso il laboratorio;

10) la convalida delle annotazioni con la propria firma;

11) i propri estremi identificativi, nonché quelli, secondo i casi, del laboratorio abilitato di appartenenza, del fabbricante abilitato o del suo laboratorio di fabbricante abilitato.

4.3 L'esito positivo della verificazione periodica è attestato dal tecnico incaricato mediante apposizione di «targhetta di verificazione periodica», del tipo autoadesivo che nella rimozione si distrugge, conforme al modello riportato nell'allegato II, previa indicazione della scadenza della verificazione effettuata, secondo le modalità specificate nello stesso allegato.

4.4 In caso di esito negativo dell'accertamento previsto alla lettera *a)*, del punto 4.1 e/o della verifica contemplata alla lettera *b)*, dello stesso punto, il tecnico incaricato provvede ad effettuare le seguenti operazioni:

a) applicazione sul misuratore interessato di targhetta indicante la sua inutilizzabilità, conforme al modello riportato nell'allegato III;

b) rilascio all'utente di apposito resoconto in cui sono descritte le difettosità tecniche, funzionali e fiscali riscontrate, ovvero i motivi dell'inutilizzabilità fiscale dell'apparecchio stesso. Il resoconto, datato e firmato dal tecnico e dall'utente, cui viene consegnato in originale, costituisce notifica al medesimo utente dell'esito negativo della verificazione periodica.

4.5 Avverso la comunicazione di esito negativo della verificazione periodica adottata dal tecnico incaricato, l'utente può presentare ricorso all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione, entro 30 giorni dalla consegna del resoconto previsto al punto 4.4, lettera *b).*

4.6 I misuratori dichiarati non utilizzabili in sede di verificazione periodica, nei quali sia stata rimossa la relativa causa impeditiva, e quelli con targhetta di verificazione scaduta, illeggibile o alterata possono essere riutilizzati, a condizione che siano stati preventivamente sottoposti, con esito positivo, a verificazione periodica secondo le modalità contemplate nel presente provvedimento.

4.7 I misuratori dichiarati non utilizzabili in sede di verificazione periodica, ove non ripresentati alla verificazione periodica entro 40 giorni dalla data della notificazione del resoconto di cui al punto 4.4, lettera *b)*, devono essere sottoposti alla procedura di defiscalizzazione prevista dall'art. 7 del decreto ministeriale 4 aprile 1990 con l'intervento di un tecnico abilitato ad eseguire operazioni di verificazione periodica.

5. *Verificazione periodica dei misuratori privi di sigillo fiscale.*

5.1 I misuratori privi per qualsiasi causa di sigillo fiscale, anche se muniti di «targhetta di verificazione periodica» con termini di validità non ancora scaduti, sono sottoposti ad una nuova verificazione periodica, secondo idonee procedure specificate dal laboratorio prescelto nella sua domanda di abilitazione, di valenza identica a quelle effettuate nei controlli di conformità di cui all'art. 7 del decreto.

5.2 La richiesta di verificazione periodica nei casi di misuratore senza sigillo fiscale è accompagnata da dichiarazione dell'utente resa conformemente all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, e da dichiarazione di chi ha eseguito la riparazione, resa ai medesimi sensi, attestanti:

a) che il misuratore, nei suoi componenti hardware e software, non ha subito alterazioni rispetto al corrispondente modello regolarmente approvato;

b) le cause dell'assenza del sigillo fiscale;

c) gli eventuali interventi eseguiti sui componenti hardware e software del misuratore;

d) gli estremi identificativi dell'eventuale soggetto che ha effettuato gli interventi.

5.3 A seguito di esito positivo il tecnico incaricato della verificazione, oltre agli adempimenti previsti al punto 4.2, provvede a:

a) apporre, nell'alloggiamento del sigillo fiscale, il proprio sigillo identificativo, previsto nel provvedimento di abilitazione, secondo i casi, del laboratorio o del fabbricante ai sensi rispettivamente del successivo punto 6.2 o dell'ultimo comma dell'art. 7 del decreto;

b) applicare sul misuratore la «targhetta di verificazione periodica» prevista al punto 4.3.

5.4. In caso di esito negativo, si applicano le disposizioni dei punti 4.4 e 4.5.

6. *Abilitazione dei laboratori di verificazione periodica.*

6.1 I laboratori interessati ad ottenere l'abilitazione ad operare quali laboratori di verificazione periodica presentano domanda all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione. La domanda, sottoscritta dal rappresentante, legale o negoziale, contiene:

a) la denominazione del laboratorio, la ragione sociale, la sede legale e, se diversa, la sede operativa principale, le eventuali sedi distaccate, la partita IVA e/o il codice fiscale;

b) l'indicazione della/e categoria/e di misuratori fiscali (registratori di cassa, terminali elettronici, bilance elettroniche con stampante) ed eventualmente dei particolari modelli, per i quali si chiede l'abilitazione;

c) l'indicazione delle apparecchiature e degli strumenti posseduti e ritenuti idonei per l'esecuzione della verificazione periodica;

d) la planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti a laboratorio di verifica in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature;

e) l'elenco dei tecnici incaricati della verificazione periodica completo dei corrispondenti dati anagrafici, codice fiscale, titoli, qualifiche, esperienze professionali, e relativi numeri identificativi. L'elenco deve contenere anche l'indicazione del responsabile del laboratorio e, ove diverso, della verificazione;

f) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'allegato IV;

g) l'impegno al rispetto dei requisiti di cui all'allegato IV;

h) l'impegno a comunicare all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione, secondo le modalità stabilite dalla stessa, i dati identificativi delle operazioni di verificazione periodica effettuate con i relativi esiti;

i) l'impegno a garantire tempestivo e gratuito intervento a seguito di richiesta avanzata dagli organi accertatori;

j) la descrizione, corredata di disegni, del sigillo identificativo che si propone di attribuire a ciascun tecnico incaricato di operazioni di verificazione periodica. L'impronta del sigillo identificativo è costituita da una

sigla o dal logotipo del laboratorio e dal numero identificativo dell'incaricato stesso, e deve avere dimensioni identiche a quelle fissate per il bollo fiscale dall'allegato *C*, paragrafo 1, del decreto;

k) una lastrina di ottone o di piombo recante due impronte per ciascuno dei sigilli identificativi proposti per i singoli incaricati della verificazione;

l) il disegno, insieme a due esemplari, di ognuna delle targhette di verificazione periodica e di rifiuto previste, rispettivamente ai punti 4.3 e 4.4;

m) la descrizione delle procedure adottate nell'esecuzione della verificazione periodica contemplate ai punti 4.1, lettera *b)* e 5.1 del presente provvedimento.

6.2 L'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione, accertati il possesso dei requisiti fissati dall'allegato IV e la regolarità della domanda, sentita la commissione di cui all'art. 5 del decreto, adotta il chiesto provvedimento di abilitazione, valido su tutto il territorio nazionale, nel quale sono riportate le categorie dei misuratori, gli eventuali modelli e le condizioni alle quali l'abilitazione medesima viene rilasciata, la durata di quest'ultima e i disegni dei sigilli identificativi dei tecnici.

6.3 Il mancato accoglimento della domanda di abilitazione è adottato con provvedimento motivato, avverso il quale il laboratorio entro 60 giorni dalla sua notifica può presentare ricorso al TAR competente.

6.4 Ogni variazione dei dati e degli elementi indicati nel punto 6.1 è comunicata in via telematica all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione entro 30 giorni dal suo verificarsi ai fini dell'aggiornamento dell'elenco di cui alla lettera *b)*, del punto 10.1. L'inosservanza di detta prescrizione comporta la revoca o la sospensione dell'abilitazione, nel rispetto delle modalità di cui al punto 7.

7. *Disposizioni comuni per la revoca e la sospensione delle abilitazioni.*

7.1 L'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione - nel caso in cui accerti nei confronti di un laboratorio abilitato, la perdita di uno o più dei requisiti prescritti, gravi irregolarità, difformità procedurali nell'esecuzione della verificazione periodica e/o il mancato rispetto delle condizioni previste dal relativo provvedimento di abilitazione, sospende o revoca l'abilitazione concessa, sentita la commissione di cui all'art. 5 del decreto.

7.2 Avverso il provvedimento di sospensione o di revoca, debitamente motivato, è ammesso ricorso al TAR competente, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.

7.3 L'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione inserisce gli estremi del provvedimento di sospensione o di revoca nell'elenco previsto al punto 10.1, lettera *b).*

8. *Obblighi degli utenti.*

8.1 Gli utenti, fatto salvo ogni altro obbligo previsto dalle norme vigenti, ivi compresi quelli fissati dagli altri punti del presente provvedimento:

a) non possono impiegare o detenere nel luogo di svolgimento dell'attività di vendita nel diretto ed immediato rapporto con il pubblico misuratori non sottoposti a verificazione entro il termine prescritto, privi per causa qualsiasi di sigillo fiscale o di targhetta di verificazione periodica, o dichiarati non utilizzabili;

b) rispondono del corretto funzionamento dei loro strumenti, conservando ogni documento ad essi connesso;

c) mantengono l'integrità dell'etichetta di verificazione periodica e del sigillo fiscale tranne il caso di rimozione per riparazione;

d) non utilizzano strumenti che presentino difformità, difettosità o inaffidabilità ai sensi delle norme vigenti in materia di misuratori fiscali, delle quali abbiano conoscenza.

8.2 I misuratori contemplati nel punto 8.1, lettera a), sono considerati, a tutti gli effetti, privi di sigillo fiscale.

9. *Libretto fiscale.*

9.1 Nel libretto fiscale in dotazione ai misuratori immessi sul mercato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono riportate le prescrizioni indicate ai punti 4.7 ed 8.

10. *Consultabilità telematica degli elenchi dei fabbricanti abilitati, dei laboratori di verificazione periodica e di dati correlati di interesse per gli utenti.*

10.1 L'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione cura la redazione di un apposito elenco, consultabile dagli interessati anche per via telematica, in cui sono rispettivamente inseriti:

a) i produttori abilitati ad eseguire direttamente i controlli di conformità, le caratteristiche delle impronte dei sigilli identificativi dei tecnici incaricati dei controlli medesimi, nonché gli eventuali laboratori esterni alla loro sede produttiva e i relativi tecnici che a nome e per conto del produttore possono eseguire i controlli di conformità. I tecnici devono essere identificati con gli stessi elementi previsti al punto 6.1, lettera *e)*, per i tecnici incaricati della verificazione periodica;

b) i laboratori di verificazione e i relativi responsabili, gli estremi del relativo provvedimento di abilitazione, i dati identificativi dei tecnici e i disegni dei relativi sigilli identificativi;

c) i centri di assistenza richiamati al punto 12.1 successivo, i modelli di misuratori fiscali per i quali possono eseguire operazioni di verificazione periodica, i nominativi dei tecnici incaricati di dette operazioni con gli elementi identificativi previsti al punto 6.1., lettera *e)*, per i tecnici dei laboratori di verificazione periodica.

11. *Modificazioni e abrogazioni.*

Ai provvedimenti sotto indicati sono apportate le modificazioni in corrispondenza specificate.

11.1 Il decreto è modificato come segue:

11.1.1 Art. 4:

i numeri 9) e 10) del comma 4 sono abrogati.

11.1.2 Art. 7:

a) il comma 2 è abrogato;

b) all'ultimo comma è aggiunto il seguente periodo:

«Nei casi in cui dai predetti sopralluoghi risulti che il produttore, abilitato ad eseguire direttamente i controlli di conformità, disponga di apparecchiatura o di idonea struttura organizzativa che assicuri il rigoroso conteggio dei misuratori sottoposti ai controlli medesimi, l'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione può autorizzare, sentita la commissione istituita dall'art. 5, l'applicazione, in luogo del predetto bollo, dell'apposito sigillo identificativo del tecnico incaricato del controllo. L'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione, sentita l'anzidetta commissione, può autorizzare altresì che il bollo fiscale e il sigillo identificativo, applicati a seguito dei controlli eseguiti rispettivamente dagli uffici finanziari o direttamente dai tecnici dei produttori, possano essere anche di particolare tipo autoadesivo che si distrugge nella rimozione, purché atto ad assicurare garanzie fiscali non inferiori a quelle risultanti dall'impiego dei punzoni a percussione. Il provvedimento di abilitazione del produttore fissa, oltre alle condizioni alle quali l'abilitazione viene concessa, la durata dell'abilitazione, le caratteristiche della dichiarazione scritta di conformità, destinata all'utente finale, che il fabbricante deve fornire insieme ad ogni misuratore fiscale, nonché le caratteristiche delle impronte dei sigilli identificativi dei tecnici incaricati dei controlli medesimi. In apposito allegato è descritta la struttura organizzativa del produttore con l'elenco degli eventuali laboratori esterni alla sede produttiva e dei relativi tecnici che a nome e per conto del produttore possono eseguire i controlli di conformità. I tecnici devono essere identificati con gli stessi elementi previsti al punto 6.1, lettera *e)*, per i tecnici incaricati della verificazione periodica. L'elenco dei tecnici deve essere aggiornato trimestralmente, anche in caso di variazione nulla, con comunicazione del produttore per via telematica all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione».

11.1.3 Art. 8.

Detto articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 8. Entro il giorno successivo a quello della messa in servizio dell'apparecchio misuratore fiscale, l'utente provvede a darne comunicazione al competente Ufficio unico delle entrate mediante apposita dichiarazione. La dichiarazione è redatta in duplice esemplare di cui uno di spettanza dell'utente e contiene i dati identificativi dell'utente, la denominazione commerciale del modello, nonché il numero di matricola dell'apparecchio e l'ubicazione dell'esercizio in cui lo stesso è in servizio. Con le stesse modalità e le stesse indicazioni sono comunicate al predetto ufficio le variazioni dei dati sopra elencati.

La dichiarazione di cui al comma precedente è sottoscritta con i propri dati identificativi anche dal tecnico che ha effettuato la verificazione periodica, qualora la stessa sia stata eseguita all'atto della messa in servizio del misuratore».

11.1.4 Art. 9.

Detto articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 9. Le imprese che producono o importano, se distribuiscono, alienano, locano o a qualsiasi titolo cedono o danno in uso apparecchi misuratori fiscali provvedono ad annotare:

1) su registro di carico e scarico le cessioni, dazioni in uso e simili con la specifica indicazione dei seguenti dati:

a) denominazione o ragione sociale della ditta, o nome e cognome se persona fisica, numero di partita I.V.A. del destinatario dell'apparecchio ed ubicazione dell'esercizio;

b) denominazione commerciale del modello ed estremi del relativo decreto di approvazione;

c) numero di matricola ed estremi dell'eseguito controllo di conformità;

d) data di consegna e degli estremi del documento relativo alla consegna;

e) della data di restituzione o riconsegna da parte dell'utente ed estremi dei documenti emessi per l'operazione;

2) su apposito registro i nominativi, con l'indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale, dei tecnici. incaricati delle operazioni di assistenza e manutenzione contemplate dall'art. 4, comma 1, del decreto, come modificato dal punto 4.1 del provvedimento 4 marzo 2002 dell'Agenzia delle entrate.

Le disposizioni del presente articolo, nei casi di imprese con attività produttiva o di importazione svolta in territorio diverso da quello nazionale, si applicano soltanto per i misuratori destinati ad essere immessi in commercio nell'ambito del territorio nazionale».

11.1.5 Art. 10.

Detto articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 10 - All'atto della messa in servizio dell'apparecchio misuratore fiscale, l'utente annota sul relativo libretto di dotazione l'ultimo numero di azzeramento risultante al termine delle eventuali operazioni di prova dichiarando, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, l'accertata integrità del bollo fiscale».

11.1.6 Allegato *C.*

Il punto 2 è abrogato.

11.2. Il decreto ministeriale 4 aprile 1990, citato nei riferimenti normativi, è modificato come segue:

11.2.1 Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3.

11.2.2 Art. 4.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'utente che cede ad altro utilizzatore l'apparecchio misuratore fiscale deve conservare copia del libretto di dotazione unitamente alla stampa integrale dei dati contenuti nella memoria fiscale relativi alle operazioni dallo stesso effettuate».

11.3. Il decreto ministeriale 30 marzo 1992, citato nei riferimenti normativi, è modificato come segue:

11.3.1. Sono abrogati gli articoli 18, 20 e 21.

11.3.2. Art. 19.

È sostituito dal seguente:

«Art. 19 - Entro il giorno successivo a quello della messa in servizio di un apparecchio misuratore fiscale, l'utente ne dà comunicazione al competente ufficio unico delle entrate mediante apposita dichiarazione compilata in conformità con le disposizioni contenute nell'art. 8 del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni».

12. *Norme transitorie.*

12.1 I centri di assistenza di cui agli articoli 4 e 9 del decreto, e 1 e 2 del decreto ministeriale 4 aprile 1990, che alla data del 28 febbraio 2003 risultino autorizzati ad eseguire interventi annuali ai sensi delle disposizioni contenute nello stesso decreto, possono, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso di ricevimento, effettuare sino e non oltre il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento operazioni di verificazione periodica sui misuratori della ditta per i quali sono autorizzati, secondo le procedure previste dal presente provvedimento. Gli stessi centri devono comunicare trimestralmente all'Agenzia delle entrate, secondo modalità dalla medesima indicate, i dati identificativi delle operazioni di verificazione periodica effettuate.

12.2 Nella comunicazione di cui al precedente punto 12.1. sono indicati i nominativi dei tecnici incaricati dell'esecuzione della verificazione periodica insieme agli altri elementi identificativi previsti alla lettera *c)*, del punto 10.1.

13. *Vigilanza.*

13.1 L'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione, direttamente o a mezzo dei suoi uffici periferici, esercita in materia di verificazione periodica in concorso con gli organi istituzionali di controllo, le funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento e sul rispetto delle norme vigenti da parte dei laboratori abilitati.

14. *Entrata in vigore.*

14.1 Il presente provvedimento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

Il presente provvedimento riguarda modifiche al decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni, concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18.

Con dette modifiche si intende ovviare alle censure di vizio di legittimità, sotto il profilo dell'ostacolo alla libera circolazione dei beni, delle quali, a parere della Commissione europea, risulterebbero affette le modificande norme contenute nel decreto ministeriale 23 marzo 1983, in quanto impongono agli operatori del settore degli adempimenti (l'obbligo di omologazione dei misuratori fiscali; l'obbligo della verifica fisica, l'obbligo dell'osservanza delle specifiche tecniche analiticamente indicate nell'allegato al decreto ministeriale 23 marzo 1983, l'obbligo della predisposizione di una rete di assistenza tecnica, ecc.) che, ancorché connessi all'espletamento dei controlli fiscali da parte dell'amministrazione, «oltrepassano quanto necessario» per garantire l'efficacia dei controlli medesimi.

Riferimenti normativi.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Disposizioni relative ai misuratori fiscali:

legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali apparecchi misuratori fiscali;

decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni; contenente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla citata legge n. 18 del 1983 ed in particolare gli articoli 4, comma 1, 2 e 3, gli articoli 9, 10 e 11 con i quali sono previsti gli obblighi sopra indicati;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 concernente la riforma dell'organizzazione del Governo;

provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 4 marzo 2002;

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 68 e 73);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

Roma, 28 luglio 2003

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO I

PERIODICITÀ DELLA VERIFICAZIONE PERIODICA

1. La periodicità della «verificazione periodica» dei misuratori è annuale.

2. I misuratori sono sottoposti alla verificazione periodica entro la scadenza indicata dalla targhetta di verificazione periodica.

ALLEGATO II

MODELLO DI TARGHETTA
DI ESEGUITA VERIFICAZIONE PERIODICA
Da applicare sui misuratori che hanno superato la verificazione periodica

M i s u r a t o r e F i s c a l e

N. x x x x x x x x

Verificazione periodica

S c a d e n z a

Mese	Anno	Mese
1		7
2		8
3		9
4	y y y y	10
5		11
6		12

Caratteristiche:

Forma: quadrata

Dimensioni lato: ≥ 40 mm

Colore: fondo verde con carattere di stampa nero

Nota:

I numeri delle colonne di sinistra e di destra indicano il mese di scadenza.

Nella posizione contrassegnata con yyyy, deve essere indicato l'anno di scadenza.

Sotto l'anno di scadenza deve essere riportato il sigillo o il logotipo del laboratorio abilitato insieme al numero identificativo dell'incaricato della verificazione.

Per l'identificazione del mese di scadenza contrassegnare con una X e in buona evidenza il numero indicante tale mese.

Sotto la scritta *misuratore fiscale* riportare il n. di matricola del misuratore.

Tutte le iscrizioni devono essere indelebili.

ALLEGATO III

MODELLO DI TARGHETTA DI NON UTILIZZABILITÀ
(DI RIFIUTO ALLA VERIFICAZIONE PERIODICA)
Da applicare sui misuratori
che non hanno superato la verificazione periodica

Misuratore Fiscale N. xxxxxxxx NON UTILIZZABILE

Caratteristiche:

Forma: quadrata

Dimensioni lato: ≥ 40 mm

Colore: fondo rosso con carattere di stampa nero, il tutto attraversato da una diagonale

Caratteri: stile grassetto, altezza non inferiore a 5 mm

Nota:

Sotto la scritta «NON UTILIZZABILE» deve essere riportato il sigillo o il logotipo del laboratorio abilitato insieme al numero identificativo dell'incaricato della verificazione.

Sotto la scritta *misuratore fiscale* riportare il n. di matricola del misuratore.

Tutte le iscrizioni devono essere indelebili.

ALLEGATO IV

REQUISITI DEI LABORATORI ABILITATI

1. *Requisiti giuridico-amministrativi.*

1.1 Il personale incaricato della verificazione periodica rispetta il vincolo del segreto professionale.

1.2 Il laboratorio e tutto il relativo personale sono indipendenti da rapporti societari con gli utenti di misuratori fiscali.

1.3 Se i laboratori fanno parte di un'organizzazione più ampia avente un interesse diretto o indiretto nella fabbricazione, importazione commercializzazione o vendita di misuratori fiscali, il direttore responsabile del laboratorio è dotato di completa indipendenza operativa e dipende direttamente ed esclusivamente dal vertice dell'azienda.

1.4 Il laboratorio è coperto da assicurazione di responsabilità civile per danni causati nell'esercizio dell'attività di verificazione.

2. *Requisiti tecnico-operativi.*

2.1) Il laboratorio opera, per la parte inerente all'esecuzione della verificazione periodica dei misuratori, in conformità ad un sistema di garanzia della qualità e con riferimento alle norme tecniche nazionali e internazionali per i laboratori di prova, in quanto applicabili.

A tal fine il laboratorio è accreditato da un organismo aderente all'European Cooperation for Accreditation (EA), che sia firmatario di un accordo di mutuo riconoscimento ed operi secondo la norma UNI CEI EN 45003. In alternativa, il sistema di qualità del laboratorio deve essere certificato da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN 45012 o a quella corrispondente di altro Paese membro dell'Unione europea.

2.2) Il laboratorio è dotato del personale, degli strumenti e delle apparecchiature necessari.

2.3) Il personale assicura integrità professionale.

2.4) Le prove da effettuare in sede di verificazione sono adeguatamente pianificate in idonee liste di controllo, elaborate tenendo conto di eventuali prove specifiche prescritte nei provvedimenti di approvazione di determinati modelli.

2.5) I tecnici dipendenti incaricati della verificazione sono in possesso di diploma di scuola superiore e di attestato di frequenza ad uno dei corsi di formazione tecnico-fiscale sui misuratori fiscali organizzati allo scopo dall'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione. Essi possiedono un'adeguata formazione tecnica e professionale e una buona conoscenza della normativa in materia di misuratori, con particolare riferimento ai requisiti tecnici, funzionali e fiscali, nonché alle prescrizioni relative alle prove di cui al punto 2.4.

2.6) I requisiti di cui al punto 2.5 non sono richiesti ai tecnici che alla data del 28 febbraio 2003 sono inseriti nei relativi elenchi depositati presso l'Agenzia delle entrate in qualità di tecnici autorizzati ad eseguire, a termini del decreto, operazioni di assistenza e manutenzione.

03A10507

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 16 settembre 2003, n. **46.**

Riscatto delle quote tabacco a titolo del raccolto 2003. Reg. n. 2075/92 del Consiglio, art. 14, par. 1.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Div. PAGRVI - Div. FEOGA

All'A.P.T.I.

All'UNITAB

All'O.N.T. Italia

Alla Coldiretti - Dip.Econ.co

Alla Conf.ne italiana agricoltori

Alla Confagricoltura

Alla COPAGRI

Alla F.AGR.I.

Alla Confcooperative federagroalimentare

All'Anca Lega Coop

Alla O. I. Interbright

Alla O. I. Interorientali

All'Associazione interprofessionale tabacco

All'E.T.I. - Ente tabacchi italiani

Alla S.G.S. Italia srl

All'Agrisian

All'Ufficio Tecnico - Sede

e, per conoscenza:

Comando Carabinieri - Politiche agricole

In applicazione della normativa citata in oggetto, il Regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, art. 34, stabilisce l'attuazione di un programma di riscatto delle quote, al fine di agevolare la riconversione dei produttori che, a titolo individuale e su base volontaria, intendano abbandonare l'attività nel settore tabacchicolo.

Il successivo art. 35 stabilisce che il produttore che decide di abbandonare, definitivamente e totalmente, l'attività nel settore tabacchicolo per aderire al programma di riscatto, deve darne comunicazione scritta all'A.G.E.A. e, nel caso di membri di un'associazione, all'associazione stessa, entro il 1° novembre dell'anno di ciascun raccolto.

Le domande di adesione al programma di riscatto quote debbono essere compilate, utilizzando copia dell'allegato alla presente circolare (allegato 1), con l'obbligo di indicare il C.F. e gli estremi delle modalità di pagamento, sottoscritte e presentate, pena esclusione dal programma, corredate di copia non autenticata del documento di identità, entro e non oltre il 1° novembre 2003, secondo le modalità appresso descritte:

a mano, da parte del richiedente o dell'associazione d'appartenenza, presso l'ufficio accettazione dell'AGEA, via Palestro n. 81 - 00185 Roma;

a mezzo raccomandata al medesimo indirizzo; in tal caso si precisa che non verranno accettate istanze che pervengano all'ufficio accettazione successivamente alla data di cui sopra.

Una volta acquisite le istanze, l'A.G.E.A. procederà, in applicazione della relativa regolamentazione comunitaria, all'istruttoria delle stesse, alla comunicazione, in modalità telematica entro il 15 novembre 2003, alle associazioni dell'elenco delle domande valide e delle anomalie, nonché alla successiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco delle domande valide in modo che altri produttori possano proporre l'acquisto della quota, a qualsiasi titolo ma comunque in via definitiva, prima che sia effettivamente riscattata.

Al proposito, si precisa che l'acquisto delle quote da altri produttori può riguardare anche uno solo dei gruppi varietali eventualmente posseduti dal cedente, ma deve comunque interessare la totalità del quantitativo risultante per il gruppo varietale stesso, seppure non necessariamente da parte di un unico acquirente.

Nel caso di produttori appartenenti ad associazioni di produttori, il diritto di prelazione nell'acquisto potrà essere esercitato secondo il seguente ordine:

1. dai produttori associati alla stessa associazione dei riscattanti;

2. dalla stessa associazione dei riscattanti, anche per intestatari-soci da nominare;

3. dagli altri produttori singoli o associati ad altre associazioni.

Per quanto riguarda quest'ultimo punto, relativamente al ruolo rivestito dall'associazione ed alle problematiche in materia di prelazione nell'acquisto, si stabilisce che:

1. Se il coltivatore cedente non è associato, il modello di impegno acquisto quota è redatto e sottoscritto dalle parti e non è necessario alcun visto da parte di nessuna associazione.

2. Se il coltivatore cedente è associato, occorre distinguere i seguenti casi:

se il cessionario appartiene alla stessa associazione è sufficiente il visto della propria associazione;

se il cessionario non appartiene alla stessa associazione è necessario, allo scopo di ottenere il visto dell'associazione del cedente, che:

a) il cedente invii alla propria associazione, preferibilmente a mezzo telegramma, o per raccomandata a.r. o a mano con apposizione di data e visto per ricevuta su copia della missiva, una comunicazione con la quale, sotto la propria responsabilità, informi di aver sottoscritto un preliminare di acquisto della quota, descrivendone le condizioni e, più in particolare, indicando il prezzo al chilogrammo ed i tempi di pagamento;

b) entro otto giorni dal ricevimento del preavviso di cui sopra, l'associazione deve rispondere al socio cedente, preferibilmente a mezzo telegramma, o per raccomandata a.r., o a mano con apposizione di data e visto per ricevuta su copia della missiva, convocandolo per la concessione del visto o, in alternativa, presentando la controproposta di acquisto avente almeno medesime condizioni, indicando in particolare il prezzo al chilogrammo ed i tempi di pagamento, da parte di uno o più soci della medesima e convocandolo in sede per la sottoscrizione del modello di impegno acquisto quota.

Si precisa che:

la pari o maggiore convenienza della controproposta deve essere facilmente riscontrabile e, in tal caso, non può essere rifiutata dal cedente;

decorsi gli otto giorni di cui sopra senza invio di risposta, il visto si intende tacitamente concesso ed irrevocabile;

accertata, tramite la sottoscrizione del modello di impegno acquisto quota, la volontà consensuale delle parti, ogni controversia relativa all'esatto adempimento degli impegni di pagamento è demandata alle autorità giudiziarie competenti;

è indispensabile che le parti sottoscrivano il modello di impegno acquisto quota dopo averlo compilato in ogni sua parte. Si avverte che ogni cancellazione o rettifica apportata deve essere convalidata espressamente dalle parti firmatarie, pena l'invalidazione dell'atto ai fini della volturazione della quota; come per il punto precedente, anche in tal caso ogni controversia è demandata alle autorità giudiziarie competenti.

È necessario richiamare l'attenzione dei produttori intenzionati ad acquisire quote di produttori aderenti ad altra associazione, riguardo l'esigenza di formulare tali proposte di acquisto entro il 15 dicembre 2003, onde consentire ai soci dell'associazione medesima di disporre dei tempi minimi necessari ad esercitare l'eventuale diritto di prelazione, permettendo altresì, in caso negativo, di ottenere il necessario nulla osta secondo le modalità sopra descritte.

Si fa presente che l'appartenenza ad un'associazione fa riferimento all'ultimo albo soci riconosciuto nella campagna 2003.

Gli accordi, redatti utilizzando copia dell'apposito modulo anch'esso allegato alla presente (allegato 2), dovranno essere registrati da parte dell'associazione dell'acquirente, la quale provvederà ad inserire i dati dell'accordo direttamente nel Sistema informativo tabacco e successivamente a consegnare presso l'A.G.E.A. i modelli stessi firmati in originale e corredati di copia dei documenti di identità delle parti, entro e non oltre il 31 dicembre 2003.

La relativa quota sarà trasferita con decorrenza dal raccolto 2004.

Non sono ammessi al programma di riscatto delle quote:

I produttori che non hanno concluso contratti di coltivazione, per le quote oggetto di riscatto, per i raccolti 2001, 2002 e 2003 come previsto dal par. 3 dell'art. 34 del regolamento citato in premessa.

I produttori titolari di quota sottoposti a procedure d'infrazione e quelli ai quali sono state o saranno applicate sanzioni, relativamente alle quote, a seguito di controlli in campo eseguiti rispettivamente per le campagne 2001, 2002 e 2003.

Non saranno infine riscattate le quote dei produttori ammessi che non derivano da consegne del periodo di riferimento bensì da riserva nazionale 2001 e/o da distribuzione di residui, oltre che le quote detenute a titolo provvisorio.

Decorso il termine del 31 dicembre 2003, le quote che non sono state acquistate da altri produttori, vengono definitivamente riscattate.

I produttori titolari delle quote ammesse a riscatto a titolo del raccolto 2003 hanno diritto, durante i cinque raccolti consecutivi successivi a quello del riscatto delle loro quote, di ricevere ogni anno un importo pari a una percentuale del premio, indicata nelle tabelle figuranti al punto C dell'allegato VII del Regolamento (CE) n. 1983/2002 della Commissione.

I suddetti produttori possono beneficiare del Fondo comunitario per il tabacco per azioni destinate alla riconversione secondo le modalità previste dal Regolamento (CE) n. 2182/2002 e purché la quota definitivamente riscattata consista in una quantità pari almeno a 500 kg.

Si raccomanda agli organismi in indirizzo la massima e tempestiva divulgazione del contenuto della presente.

Roma, 16 settembre 2003

Il titolare dell'ufficio monocratico
GULINELLI

ALLEGATO 1

A.G.E.A. Agenzia per le erogazioni in agricoltura
SETTORE TABACCO
VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA

Spazio riservato al Protocollo

Spazio riservato al Codice a Barre

NUMERO REGISTRAZIONE AL SISTEMA CENTRALIZZATO

MODELLO ADESIONE AL PROGRAMMA RISCATTO QUOTE CAMPAGNA 2003

IL SOTTOSCRITTO:

DATI PRODUTTORE/ AZ. PRODUTTRICE DICHIARANTE

MATRICOLA CODICE FISCALE PARTITA I.V.A. SESSO M F

COGNOME O RAGIONE SOCIALE NOME

DATA DI NASCITA giorno mese anno COMUNE DI NASCITA PROV.

INDIRIZZO DI RESIDENZA N. CIVICO C.A.P.

COMUNE DI RESIDENZA PROV. TELEFONO

DICHIARA DI ADERIRE IRREVOCABILMENTE AL PROGRAMMA DI RISCATTO DELLE QUOTE DI CUI ALL'ARTICOLO 34 DEL REG. (CE) N° 2848/98 DELLA COMMISIONE E SUCCESSIVE MODIFICHE; LA PRESENTE ADESIONE VALE PER TUTTI I GRUPPI VARIETALI PER L'INTERO AMMONTARE DELLE QUOTE DETENUTE A TITOLO DEFINITIVO DAL SOTTOSCRITTO PER IL RACCOLTO 2003 ED IMPLICA IL SUCCESSIVO DEFINITIVO ABBANDONO DELLE COLTIVAZIONI DEL TABACCO.

FIRMA PRODUTTORE / AZ. PRODUTTRICE DICHIARANTE

DATA giorno mese anno

LA SOTTOSCRITTA ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA

MATRICOLA ASSOCIAZIONE RAGIONE SOCIALE

PRENDE ATTO DELLA VOLONTA' ESPRESSA DAL PROPRIO SOCIO IN ORDINE AL PROGRAMMA RISCATTO QUOTE

FIRMA PER PRESA D'ATTO DELL'ASSOCIAZIONE

DATA giorno mese anno

CHIEDE LA CORRESPONSIONE DELLA PRIMA ANNUALITA' 2004 SPETTANTE PER IL QUANTITATIVO AMMESSO AL RISCATTO QUOTE A TITOLO DEL RACCOLTO 2003, AI SENSI DEL REG. (CE) N°. 2848/98 DELLA COMMISSIONE, ART. 34, 35 e 36. E SUCCESSIVE MODIFICHE

IL PAGAMENTO DOVRA' ESSERE EFFETTUATO PRESSO ....

CODICE ABI........................ CAB.................... CONTO CORRENTE N..

O TRAMITE ASSEGNO BANCARIO SI NO

SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' E DI ATTRIBUZIONE DELL'IDENTIFICATIVO FISCALE.

FIRMA DEL PRODUTTORE

ALLEGATO 2

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
A.G.E.A. - SETTORE TABACCO
Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

Spazio riservato al Protocollo

Spazio riservato al Codice a Barre

NUMERO REGISTRAZIONE AL SISTEMA CENTRALIZZATO

MODELLO IMPEGNO ACQUISTO QUOTA DA RISCATTO CAMPAGNA 2003

DATI PRODUTTORE/ AZ. PRODUTTRICE RICHIEDENTE

MATRICOLA — CODICE FISCALE — PARTITA I.V.A. — SESSO M F

COGNOME O RAGIONE SOCIALE — NOME

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) — COMUNE DI NASCITA — PROV.

INDIRIZZO DI RESIDENZA — N. CIVICO — C.A.P.

COMUNE DI RESIDENZA — PROV. — TELEFONO

DATI PRODUTTORE/ AZ. PRODUTTRICE CEDENTE

MATRICOLA — CODICE FISCALE — PARTITA I.V.A. — SESSO M F

COGNOME O RAGIONE SOCIALE — NOME

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) — COMUNE DI NASCITA — PROV.

INDIRIZZO DI RESIDENZA — N. CIVICO — C.A.P.

COMUNE DI RESIDENZA — PROV. — TELEFONO

NUMERO ADQ CEDENTE — G.V. — QUOTA TOTALE ADQ

DATI IDENTIFICATIVI DELL'ASSOCIAZIONE DEL PRODUTTORE CEDENTE (per i produttori cedenti associati)

PARTITA I.V.A. — MATRICOLA — RAGIONE SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE

INDIRIZZO DI RESIDENZA — N. CIVICO

COMUNE DI RESIDENZA ASSOCIAZIONE — PROV. — C.A.P.

DATI IMPEGNO ACQUISTO QUOTA DA RISCATTO

QUOTA ACQUISITA — PARI AL % DELLA QUOTA TOTALE

DATA STIPULA (giorno mese anno)

Spazio riservato alla firma del **produttore cedente** o del rappresentante legale (allegare copia del documento di identita' del firmatario ai sensi della legge191 art 2 comma1)

Spazio riservato alla firma del **produttore cessionario** o del rappresentante legale (allegare copia del documento di identita' del firmatario sensi della legge 191, art 2 comma 1)

Spazio riservato alla firma del **rappresentante legale dell'Associazione del cedente** (allegare copia del documento di identita' del firmatario ai sensi della della legge 191 art 2 comma 1)

03A10521

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 18 settembre 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1290
Yen giapponese	130,15
Corona danese	7,4277
Lira Sterlina	0,69900
Corona svedese	9,0318
Franco svizzero	1,5583
Corona islandese	88,88
Corona norvegese	8,1760
Lev bulgaro	1,9469
Lira cipriota	0,58462
Corona ceca	32,548
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	256,24
Litas lituano	3,4531
Lat lettone	0,6421
Lira maltese	0,4269
Zloty polacco	4,5124
Leu romeno	38100
Tallero sloveno	235,2350
Corona slovacca	41,390
Lira turca	1550000
Dollaro australiano	1,6910
Dollaro canadese	1,5415
Dollaro di Hong Kong	8,8052
Dollaro neozelandese	1,9341
Dollaro di Singapore	1,9750
Won sudcoreano	1320,87
Rand sudafricano	8,3540

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A10589

MINISTERO DELLA SALUTE

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali veterinari prefabbricati e premiscele medicate rilasciata alla ditta Neofarma S.r.l., in Longiano.

Con decreto n. 23/2003 del 20 agosto 2003 è sospesa l'autorizzazione alla produzione di medicinali veterinari prefabbricati e premiscele medicate rilasciata alla ditta Neofarma S.r.l., via Emilia km 18, n. 1854 - 47020 Longiano (Forlì-Cesena).

03A10503

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali veterinari prefabbricati e premiscele medicate rilasciata alla ditta Medilabor - Medilabor S.p.a., in Cavallermaggiore.

Con decreto n. 24/2003 del 25 agosto 2003 è sospesa l'autorizzazione alla produzione di medicinali veterinari prefabbricati e premiscele medicate rilasciata alla ditta Medilabor - Medilabor S.p.a., via Cuneo, 17 - 12030 Cavallermaggiore (Cuneo).

03A10502

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali veterinari alla ditta Chemifarma S.p.a., in Forlì

Con decreto n. 25/2003 del 25 agosto 2003 è sospesa l'autorizzazione alla produzione di medicinali veterinari alla ditta Chemifarma S.p.a., via Don Eugenio Servadei, 16 - 47100 Forlì, esclusivamente in relazione alla produzione di premiscele medicate.

03A10501

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501221/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O P O L I G R A F I C O E Z E C C A D E L L O S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.